



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 183 DEL 13/10/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO"**

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di ottobre alle ore 08:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Assente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO”**”;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO”**”, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

### DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO"**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

DATO ATTO che:

- con il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 – recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della Legge n. 42 del 2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014, è entrata in vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1° Gennaio 2015;

VISTO il "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, che disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento;

VISTO l'articolo 11-bis del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. che recita:

*"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione dei revisori dei conti.*

*3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";*

RICHIAMATI i seguenti articoli del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267:

- articolo 151, comma 8, per il quale:  
*"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*
- articolo 233-bis, per il quale:  
*"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*  
*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*  
*3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";*
- articolo 147-quater, comma 4, per il quale:  
*"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";*

CONSIDERATO che il bilancio consolidato è un documento contabile di carattere consuntivo che rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 146 del 30/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale in applicazione del sopra richiamato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

Ente/ Società	Quota Comune di Valeggio sul Mincio	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Metodo consolidamento
Azienda Gardesana Servizi S.p.a. – AGS S.p.a.	5,00%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing per la gestione del servizio idrico integrato	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	2,50% <i>(partecipazione indiretta tramite AGS S.p.a. che ne detiene il 50%)</i>	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamenti diretti per il tramite di AGS S.p.a. per la gestione del Depuratore di Peschiera del Garda	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
Solori S.p.a.	0,10%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing per la gestione della riscossione di tributi e altre entrate	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	3,704%	Consorzio tra enti locali che assume la qualifica di Autorità d'Ambito provvisoria nel settore dei rifiuti	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consiglio di Bacino di Verona Nord	3,53%	Ente di diritto pubblico che si occupa di organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni aderenti al bacino	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	3,21%	Consorzio tra enti locali che coordina le attività di turismo sociale	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	1,59%	Ente di diritto pubblico che governa il servizio idrico integrato	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 218 del 01/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 così come novellato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 01/08/2022 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2021, redatto secondo gli schemi armonizzati;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2021 degli Enti e delle Società da assoggettare a consolidamento;

ANALIZZATI altresì i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Valeggio sul Mincio (VR) per l'esercizio 2021 allegati, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- Stato Patrimoniale consolidato attivo (Allegato 1);
- Stato Patrimoniale consolidato passivo (Allegato 2);
- Conto economico consolidato (Allegato 3);
- Relazione sulla gestione consolidata (Allegato 4);
- Nota integrativa (Allegato 5);

DATO ATTO in particolare che nella Relazione sulla gestione consolidata e nella Nota integrativa sono indicati i criteri con i quali si è proceduto all'individuazione dell'area di consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento;

RITENUTO di sottoporre al Consiglio comunale la presente deliberazione per la relativa approvazione previa acquisizione della Relazione dell'Organo di Revisione;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.;

CONSIDERATA l'urgenza di attivare immediatamente tutti i procedimenti conseguenti per l'approvazione del Bilancio Consolidato da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

### **DELIBERA**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di approvare, ai sensi dell'articolo 11-bis "Bilancio Consolidato" del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014, lo schema di Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Valeggio sul Mincio (VR) per l'esercizio 2021, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che lo schema di Bilancio consolidato di cui sopra si compone di:
  - Stato Patrimoniale consolidato attivo (Allegato 1);
  - Stato Patrimoniale consolidato passivo (Allegato 2);
  - Conto economico consolidato (Allegato 3);
  - Relazione sulla gestione consolidata (Allegato 4);
  - Nota integrativa (Allegato 5).
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per la redazione della relazione dell'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d-bis), del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di attivare immediatamente tutti i procedimenti conseguenti per l'approvazione del Bilancio Consolidato da parte del Consiglio Comunale.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO  
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE  
SCARPARI EMILIO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	1.828,13	1.875,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>1.828,13</b>	<b>1.875,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	1.244,69	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.533,28	9.066,56	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	124,55	1.235,48	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	43.846,35	20.101,64	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	191.853,43	286.920,53	BI6	BI6
9	altre	16.896,05	8.057,40	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>257.253,66</b>	<b>326.626,30</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	17.866.011,58	17.787.790,00		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	1.450.932,61	1.432.189,38		
1.3	Infrastrutture	15.222.743,57	15.135.445,82		
1.9	Altri beni demaniali	1.192.335,40	1.220.154,80		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.119.929,71	25.712.998,98		
2.1	Terreni	5.680.673,73	5.796.916,63	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	16.919.510,28	16.539.696,27		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.539.301,27	2.446.384,02	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.086,41	42.088,29	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	44.233,87	64.670,10		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	34.921,78	43.801,76		
2.7	Mobili e arredi	83.023,08	95.982,41		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	783.179,29	683.459,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.624.911,73	635.346,29	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>46.610.853,02</b>	<b>44.136.135,27</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	520.361,10	6.838,47	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	519.534,65	6.512,02	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	826,45	326,45		
2	Crediti verso	194.225,40	194.225,45	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	194.225,40	194.225,45	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>714.586,50</b>	<b>201.063,92</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>47.582.693,18</b>	<b>44.663.825,49</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	21.113,09	19.960,63	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>21.113,09</b>	<b>19.960,63</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	106.479,51	787.364,83		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	80.401,43	737.004,54		
c	Crediti da Fondi perequativi	26.078,08	50.360,29		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.619.802,26	789.370,66		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.615.827,26	732.912,59		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	-		CI13
d	verso altri soggetti	3.975,00	56.458,07	CI13	CI13
3	Verso clienti ed utenti	1.699.609,96	1.376.026,45	CI11	CI11
4	Altri Crediti	5.559.608,96	198.203,27	CI15	CI15
a	verso l'erario	62.731,24	70.123,93		
b	per attività svolta per c/terzi	162.275,72	21.298,52		
c	altri	5.334.602,00	106.780,82		
	<b>Totale crediti</b>	<b>11.985.500,69</b>	<b>3.150.965,21</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	9.237.353,19	6.014.191,89		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.237.353,19	6.014.191,89		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	223.116,47	614.289,47	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	248,27	245,53	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	9.460.717,93	6.628.726,89		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>21.467.331,71</b>	<b>9.799.652,73</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	496.597,33	390.880,90	D	D
2	Risconti attivi	5.134,73	4.881,40	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>501.732,06</b>	<b>395.762,30</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>69.553.585,08</b>	<b>54.861.115,52</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio Netto di Gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	20.118.472,29	20.118.472,29	AI	AI
II	Riserve	21.613.712,46	20.276.384,75		
b	da capitale	39.568,59	39.568,59	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.290.430,31	1.907.875,92		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.153.549,21	17.787.790,00		
e	altre riserve indisponibili	1.130.164,35	541.150,24		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.761.904,55	- 1.529.866,93	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	922.145,41	2.512.531,99	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>40.892.425,61</b>	<b>41.377.522,10</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>40.892.425,61</b>	<b>41.377.522,10</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	2.670.071,88	686.323,32	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.670.071,88</b>	<b>686.323,32</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>92.325,37</b>	<b>82.327,99</b>	C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	10.075.637,28	4.678.243,17		
a	prestiti obbligazionari	1.058.560,84	1.075.858,29	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	546.669,71	660.515,71		
c	verso banche e tesoriere	439.422,80	580.902,95	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.030.983,93	2.360.966,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.309.341,32	2.665.870,22	D7	D6
3	Acconti	11.237,71	357,97	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.669.793,04	1.054.014,49		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	388.777,11	325.941,91		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	47.661,28	1.828,13	D10	D9
e	altri soggetti	1.233.354,65	726.244,45		
5	altri debiti	1.096.820,74	723.163,29	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	600.924,07	282.267,64		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.841,34	24.085,01		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	14.194,44	-		
d	altri	450.860,89	416.810,64		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>16.162.830,09</b>	<b>9.121.649,14</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	11.464,02	9.765,34	E	E
II	Risconti passivi	9.724.468,11	3.583.527,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.643.228,11	2.952.919,73		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.194.062,27	1.403.498,97		
b	da altri soggetti	2.449.165,84	1.549.420,76		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	81.240,00	630.607,90		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>9.735.932,13</b>	<b>3.593.292,97</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>69.553.585,08</b>	<b>54.861.115,52</b>		

CONTI D'ORDINE		31.12.2021	31.12.2020		
1) Impegni su esercizi futuri		15.578.302,47	5.276.978,17		
2) beni di terzi in uso		-	-		
3) beni dati in uso a terzi		-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		75.000,00	75.000,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		21.659,00	152.345,10		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>15.674.961,47</b>	<b>5.504.323,27</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	7.309.404,67	6.497.466,10		
2	Proventi da fondi perequativi	851.195,32	781.211,02		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.844.929,26	2.760.254,37		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.563.868,87	2.658.982,20		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	281.060,39	101.272,17		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.244.210,39	3.689.935,31	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	502.427,28	588.426,23		
b	Ricavi della vendita di beni	343.184,68	193.461,34		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.398.598,43	2.908.047,74		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	76.985,83	63.905,09	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	951.182,11	747.755,82	A5	A5 a e b
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>16.277.907,58</b>	<b>14.540.527,71</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	288.990,96	333.436,41	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.756.028,97	7.602.447,17	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	109.277,18	104.174,39	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.201.943,95	1.744.164,56		
a	Trasferimenti correnti	1.972.002,23	1.451.751,23		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	229.941,72	292.413,33		
13	Personale	2.210.818,72	2.103.007,75	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.746.006,20	2.596.686,56	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	116.563,66	107.960,40	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.470.769,89	1.445.047,25	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	158.672,65	1.043.678,91	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 793,11	- 3.970,77	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	10.805,50	3.237,10	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.980.056,71	184.518,97	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	204.598,10	336.044,79	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>17.507.733,18</b>	<b>15.003.746,93</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 1.229.825,60</b>	<b>- 463.219,22</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	125.885,00	94.301,11	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	125.885,00	94.301,11		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	5.824,83	3.277,40	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>131.709,83</b>	<b>97.578,51</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	95.724,75	85.010,36	C17	C17
a	Interessi passivi	67.722,20	71.295,23		
b	Altri oneri finanziari	28.002,55	13.715,13		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>95.724,75</b>	<b>85.010,36</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>35.985,08</b>	<b>12.568,15</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
<b>Totale (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	221.249,22	285.336,20		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	276.653,92	143.237,72		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	31.504,00	3.999,00		E20c
d	Altri proventi straordinari	450.422,37	167.093,13		
<b>Totale proventi</b>		<b>979.829,51</b>	<b>599.666,05</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.340.768,66	1.463.695,93		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	64.540,81	78.608,12		E21d
d					
<b>Totale oneri</b>		<b>1.405.309,47</b>	<b>1.542.304,05</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>- 425.479,96</b>	<b>- 942.638,00</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>- 1.619.320,48</b>	<b>- 1.393.289,07</b>		
26	Imposte	142.584,07	136.577,86	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>- 1.761.904,55</b>	<b>- 1.529.866,93</b>	23	23
29	<b>Risultato dell'esercizio di Gruppo</b>	<b>- 1.761.904,55</b>	<b>- 1.529.866,93</b>		
30	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

# GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

## BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2021

### RELAZIONE SULLA GESTIONE

#### Indice

Premessa.....	1
1. Finalità del Bilancio consolidato .....	2
2. Riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi .....	2
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio.....	6
4. Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio .....	8
5. Il Conto Economico consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica .....	8
6. Lo Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica.....	10
7. La composizione delle risultanze.....	12
8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.....	14

#### **Premessa**

---

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione riporta i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e si completa della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

## 1. Finalità del Bilancio consolidato

---

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 146 del 30.08.2022.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Valeggio sul Mincio conduce la propria attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

## 2. Riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi

---

Dal punto di vista operativo, il bilancio consolidato è stato introdotto nell'ambito della riforma che ha dato corso al processo di armonizzazione contabile. È disciplinato, in particolare, dal D.lgs. 118/2011, artt. 11-bis e seguenti ed allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"; per quanto non specificatamente previsto è fatto rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Con l'ultimo D.M. 1° settembre 2021 sono stati apportati aggiornamenti al principio contabile applicato del bilancio consolidato ed agli schemi collegati che hanno, in particolare, riguardato il consolidamento con metodo integrale delle partecipazioni totalitarie e la rappresentazione delle quote di pertinenza di terzi.

Il bilancio consolidato rientra ormai tra gli strumenti contabili ordinari per il presidio dell'andamento economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, nel caso specifico esteso a tutti quegli organismi, anche di natura privatistica, che hanno in essere un rapporto di controllo e committenza con le amministrazioni pubbliche.

Tale funzione è testimoniata anche dai numerosi orientamenti e dalle pronunce che sempre più gli organi di controllo stanno formalizzando in ordine alle corrette procedure di predisposizione e formalizzazione del bilancio di gruppo.

Tra queste si segnala la deliberazione n. 114/2021/PRSE con cui la Corte dei Conti Veneto ha evidenziato l'*"importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati*

pubbliche all'uopo sottolineando come, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria". In materia era già intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 88/2020/PRSE, che, sottolineando l'indispensabile ruolo coperto dai flussi informativi confluiti nelle banche dati pubbliche e nel riscontrare un erroneo caricamento di dati sulla BDAP, aveva altresì evidenziato la necessità che l'Ente operi "senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare".

Sempre con la deliberazione n. 114/2021/PRSE, la Corte dei Conti Veneto ha altresì richiamato l'attenzione sulle misure sanzionatorie statuite dall'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016, "che impongono il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili", Nel merito si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di una serie di atti contabili, di cui nel caso concreto il bilancio consolidato, ed in caso di mancato invio degli stessi alla BDAP, risulta difatti preclusa la possibilità per l'ente inadempiente di portare a termine delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. La Corte dei Conti Valle d'Aosta, con la pronuncia n. 5/2021/PRSE, ha altresì chiarito che, in caso di tardiva trasmissione dei documenti previsti alla BDAP, costituiscono violazione del divieto di cui all'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/201 anche quelle assunzioni definite precedentemente ma aventi decorrenza del rapporto di lavoro all'interno del periodo di divieto. Come evidenziato dalla Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 2/2022/PRSE, il divieto opera anche nei confronti di "contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della richiamata disposizione".

È importante sottolineare come le conseguenze delle irregolarità nell'approvazione del bilancio consolidato possano anche determinare ipotesi di danno erariale; nella pronuncia n. 41/2020, la Corte dei Conti Marche aveva rilevato responsabilità nei confronti di dirigenti comunali che avevano posto in essere assunzioni in violazione di quanto previsto all'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016, provvedendo a sanzionare gli stessi configurando una fattispecie di danno erariale. Altresì con la Sentenza n. 105/2022, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale centrale d'Appello, ha condannato il comportamento di un dirigente che ha provveduto all'assunzione di personale, seppur informato della mancata approvazione del bilancio consolidato entro i termini, in quanto, trattandosi di divieto "assoluto e inderogabile", tutte "le condotte poste in essere in violazione dello stesso rendono nulli gli atti che ne conseguono", proseguendo la nullità fino al momento dell'adempimento dell'onere da parte dell'Amministrazione. Secondo la Corte, l'illiceità della condotta del dirigente non può essere scriminata sulla base della "presunta necessità" e assenza di "interesse personale" da parte dello stesso poiché "il "buon" fine non può giustificare il mezzo adoperato".

Dal punto di vista più strettamente procedurale, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, nella deliberazione n. 2/2020/FRG, si è espressa sui termini di approvazione del perimetro di consolidamento specificando che *“secondo il principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 il Bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. Una prima delibera di Giunta ... di individuazione di due elenchi, uno contenente gli Organismi e gli Enti del GAP e uno contenente i predetti soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell'anno di riferimento, che l'Ente approva entro il 30 aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno”*. La medesima pronuncia, nell'esaminare alcuni passaggi tecnici del processo di aggregazione dei singoli bilanci nel documento consolidato, ha evidenziato come, pur riconoscendo la possibilità di ammettere, nelle direttive specifiche che ogni ente capogruppo è tenuto ad emanare nei confronti dei propri organismi, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione, ha altresì evidenziato come la stessa facoltà non possa però prescindere dalla ratio del principio di uniformità sostanziale, per la quale l'applicazione di criteri di valutazione uniformi consente di rendere intellegibile e veritiero il bilancio consolidato della Capo Gruppo.

Sempre la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con delibera n. 5/2021/PRSE, ha evidenziato come il mancato invio delle comunicazioni inerenti l'inclusione della partecipazione nel perimetro di consolidamento e delle direttive rappresenti *“un'irregolarità che evidenzia un mancato presidio di aspetti di governance necessari quanto doverosi nel rapporto tra Ente capogruppo ed enti partecipati tenuto altresì conto che il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo che ne deve coordinare l'attività”*.

Nel medesimo parere la Corte ha altresì fornito ulteriori indirizzi; in particolare:

- ha sottolineato come risulti essenziale che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio consolidato, ex art. 11-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, siano presenti i contenuti minimi richiesti dal punto 5 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 in quanto l'esaustività e trasparenza dei contenuti richiesti mira *“a fornire, a chiunque ad essa si approcci, un quadro preciso e, soprattutto, comprensibile di quanto posto in essere dall'Ente”*.
- accertando la presenza di difformità nella documentazione inerente il bilancio consolidato di un ente locale, ha altresì ricordato che *“al fine di valutare in concreto se e in che misura gli errori rilevati possano effettivamente inficiare il bilancio consolidato 2018 (ed anche quello del 2019, nell'invarianza dei saldi dovuti che da tali errori derivano), occorre far riferimento al principio di rilevanza, ovvero alla significatività ex se dell'errore, anche in rapporto al relativo impatto sul bilancio. Ciò si ricava da quanto riportato al postulato n. 6, dell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011: Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono*

*tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari". In tal senso sarà onere dell'ente locale provvedere alla correzione delle incongruenze rilevate "in ossequio ai principi di veridicità, attendibilità e correttezza dei documenti contabili" apportando "rettifiche ai valori errati in sede di approvazione del bilancio consolidato 2020" nonché "dandone atto, in modo dettagliato, esaustivo e intellegibile, nella relativa nota integrativa".*

- *ha evidenziato come, in caso di differenza di annullamento negativa, "qualora l'eccedenza negativa non sia riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, è possibile costituire una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "Riserva di consolidamento""*

Ulteriormente, si segnalano pronunce anche in materia di definizione del perimetro di consolidamento. Nel dettaglio, la Corte dei Conti Lazio (Delibera n. 4/2021/PRSE), intervenendo in materia di eccezioni al principio di irrilevanza, ha ricordato che, anche in caso di partecipazioni infinitesimali dell'ente, *"confluiscono nel perimetro del consolidamento le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo".* In tal senso il principio dell'irrilevanza viene meno nel caso in cui enti e società siano destinatari di affidamento diretto; tale affidamento rileva anche nel caso in cui *"non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica".*

Sempre in materia di eccezioni all'obbligo di consolidamento, la Corte dei Conti Piemonte (Delibera n. 66/2021/PAR), chiamata ad esprimersi sulla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di consolidamento per *"impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate"* (paragrafo 3.1 lett. b) dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011) quegli organismi che presentino difformità temporale nei bilanci *"atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo"*, ha ricordato che le previsioni contenute nell'appendice tecnica dell'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118 del 2011 sottolineano che, ai fini della redazione del consolidato, *"occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l'uniformità temporale dei bilanci".* In tal senso, nell'ambito del quesito posto, non risulta necessario *"ricorrere all'eccezione al consolidamento"* in quanto *"la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell'ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore.*

È infine utile ricordare come, a partire dal bilancio consolidato riferito al 31.12.2018, sia stato introdotto l'obbligo, per l'Organo di revisione di ciascun ente capogruppo, di redazione di uno specifico questionario-relazione da indirizzare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la predisposizione del documento contabile di gruppo. L'ultimo questionario-relazione, le cui linee guida sono state approvate con deliberazione n. 16/2020/INPR del 13.10.2020 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, si articola in sei sezioni, di seguito richiamate:

- Sezione I - Individuazione GAP e Area di Consolidamento
- Sezione II - Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del consolidato
- Sezione III - Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo
- Sezione IV - Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo
- Sezione V - Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto
- Sezione VI - Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa

Ogni sezione si caratterizza per specifici quesiti a cui l'organo di revisione è tenuto a fornire riscontro nell'ambito della propria attività di controllo.

Rispetto alle suddette Linee guida, al momento della predisposizione della presente relazione, non si rilevano aggiornamenti.

Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Valeggio sul Mincio, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare eventualmente le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Oltre al Bilancio Consolidato, il Comune di Valeggio sul Mincio adotta gli ulteriori strumenti previsti dal legislatore per il monitoraggio dei rapporti con le società partecipate; tra questi assume rilievo la redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate; nel corso del presente esercizio, l'ente predisporrà specifica relazione sulle conseguenze delle misure programmate nel 2021 ed approverà i nuovi interventi di razionalizzazione attraverso l'adozione del Piano 2022.


### 3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio

Di seguito si riporta prospetto riassuntivo del Gruppo Pubblico Locale e del Perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 146 del 30.08.2022.

Organismo partecipato	Tipologia di partecipazione	% di partecipazione	Inserimento nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio"	Inserimento nel perimetro di consolidamento
Morenica S.r.l.	Diretta	12,61%	NO in quanto trattasi di società partecipata non titolare di affidamenti riconducibili dell'Ente capogruppo e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-

Azienda Gardesana Servizi S.p.a. - AGS S.p.a.	Diretta	5,00%	SI	SI Indipendentemente da eventuali situazioni di irrilevanza in quanto trattasi di società in house
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Indiretta tramite AGS S.p.a. (50%)	2,50%	SI	SI
Viveracqua S.c.a.r.l.	Indiretta tramite AGS S.p.a. (2,26%)	0,113%	NO in quanto trattasi di società partecipata non titolare di affidamenti riconducibili dell'Ente capogruppo per il tramite di AGS S.p.a. e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
Garda Uno S.p.a.	Indiretta tramite AGS S.p.a. (0,1%)	0,005%	NO in quanto trattasi di società partecipata non titolare di affidamenti riconducibili dell'Ente capogruppo per il tramite di AGS S.p.a. e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
Solori S.p.a.	Diretta	0,10%	SI	SI
Fondazione Valeggio Vivisport	Diretta	55,56%	SI	NO partecipazione irrilevante in quanto l'organismo presenta parametri economico patrimoniali inferiori alle soglie obbligatorie per il consolidamento
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Diretta	3,704%	SI	SI
Consiglio di Bacino di Verona Nord	Diretta	3,53%	SI	SI
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	Diretta	3,21%	SI	SI
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	Diretta	1,59%	SI	SI

Il Perimetro di consolidamento del Comune di Valeggio sul Mincio è quindi così costituito:



#### 4. Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio

Il bilancio consolidato 2021 del Comune di Valeggio sul Mincio si chiude con una perdita consolidata di € 1.761.904,55.

La perdita consolidata scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Valeggio sul Mincio:

Conto economico	Comune (Conto economico 2021)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2021
Componenti positivi della gestione	13.963.675	2.314.232	16.277.908
Componenti negativi della gestione	15.059.724	2.448.010	17.507.733
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>-1.096.048</b>	<b>-133.777</b>	<b>-1.229.826</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>72.008</b>	<b>-36.023</b>	<b>35.985</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>-638.771</b>	<b>213.291</b>	<b>-425.480</b>
<i>di cui differenze di consolidamento</i>			<i>-8.079</i>
<i>- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici</i>			<i>-8.079</i>
Imposte sul reddito	117.207	25.377	142.584
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-1.780.018</b>	<b>18.113</b>	<b>-1.761.905</b>

Si evidenzia che tra i "Proventi ed oneri straordinari" si rilevano "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" per € 8.078,68 dovute a differenze di consolidamento positive.

Si rimanda alla tabella presente nel paragrafo n. 7 della Nota Integrativa per il dettaglio della composizione di tali differenze.

#### 5. Il Conto Economico consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Conto Economico** consolidato, suddivise per macro-classi.

##### Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	7.309.405	44,90%

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da fondi perequativi	851.195	5,23%
Proventi da trasferimenti e contributi	2.844.929	17,48%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	4.244.210	26,07%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	76.986	0,47%
Altri ricavi e proventi diversi	951.182	5,84%
<b>Totale della Macro-classe A</b>	<b>16.277.908</b>	<b>100,00%</b>

**Componenti negative della gestione:**

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	288.991	1,65%
Prestazioni di servizi	8.756.029	50,01%
Utilizzo beni di terzi	109.277	0,62%
Trasferimenti e contributi	2.201.944	12,58%
Personale	2.210.819	12,63%
Ammortamenti e svalutazioni	1.746.006	9,97%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-793	-0,005%
Accantonamenti per rischi	10.806	0,06%
Altri accantonamenti	1.980.057	11,31%
Oneri diversi di gestione	204.598	1,17%
<b>Totale della Macro-classe B</b>	<b>17.507.733</b>	<b>100,00%</b>

**Proventi ed oneri finanziari:**

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	125.885	95,58%
Altri proventi finanziari	5.825	4,42%
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>131.710</b>	<b>100,00%</b>
Interessi passivi	67.722	70,75%
Altri oneri finanziari	28.003	29,25%
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>95.725</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale della Macro-classe C</b>	<b>35.985</b>	

**Proventi ed oneri straordinari:**

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	0	0,00%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	221.249	22,58%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	276.654	28,23%
Plusvalenze patrimoniali	31.504	3,22%
Altri proventi straordinari	450.422	45,97%
<b>Totale proventi</b>	<b>979.830</b>	<b>100,00%</b>
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.340.769	95,41%
Minusvalenze patrimoniali	0	0,00%

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Altri oneri straordinari	64.541	4,59%
<b>Totale oneri</b>	<b>1.405.309</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale della Macro-classe E</b>		<b>-425.480</b>

## 6. Lo Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Valeggio sul Mincio e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2021)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2021
<b>Totale crediti vs partecipanti</b>	<b>0</b>	<b>1.828</b>	<b>1.828</b>
Immobilizzazioni immateriali	196.387	60.867	257.254
Immobilizzazioni materiali	42.872.405	3.738.449	46.610.853
Immobilizzazioni Finanziarie	147.881	566.705	714.587
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>43.216.672</b>	<b>4.366.021</b>	<b>47.582.693</b>
Rimanenze	0	21.113	21.113
Crediti	10.257.968	1.727.532	11.985.501
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0
Disponibilità liquide	8.888.501	572.217	9.460.718
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>19.146.469</b>	<b>2.320.862</b>	<b>21.467.332</b>
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>501.732</b>	<b>501.732</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>62.363.142</b>	<b>7.190.443</b>	<b>69.553.585</b>
Patrimonio netto	39.744.148	1.148.277	40.892.426
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			617.142
- AGS S.p.a			568.726
- Depurazioni Benacensi S.c.r.l.			655
- Solori S.p.a.			1.634
- Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero			10.695
- Consiglio di Bacino di Verona Nord			5.715
- AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese			29.716
<i>di cui organismi esclusi dal perimetro</i>			513.023
- Morenica S.r.l.			513.023
Fondi per rischi ed oneri	2.598.308	71.764	2.670.072
TFR	0	92.325	92.325
Debiti	12.688.301	3.474.530	16.162.830

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2021)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2021
Ratei e risconti passivi	7.332.385	2.403.547	9.735.932
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>62.363.142</b>	<b>7.190.443</b>	<b>69.553.585</b>

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 1.148.277,44 dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio - pari ad € 18.113,09 -, il totale delle riserve di consolidamento - pari ad € 617.141,70 - e la variazione delle riserve indisponibili per valore delle partecipazioni in organismi non consolidati - pari ad € 513.022,65.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale** consolidato:

Stato patrimoniale	Importo	%
<b>Totale crediti vs partecipanti</b>	<b>1.828</b>	<b>0,003%</b>
Immobilizzazioni immateriali	257.254	0,37%
Immobilizzazioni materiali	46.610.853	67,01%
Immobilizzazioni Finanziarie	714.587	1,03%
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>47.582.693</b>	<b>68,41%</b>
Rimanenze	21.113	0,03%
Crediti	11.985.501	17,23%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0,00%
Disponibilità liquide	9.460.718	13,60%
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>21.467.332</b>	<b>30,86%</b>
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>501.732</b>	<b>0,72%</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>69.553.585</b>	<b>100,00%</b>
Patrimonio netto	40.892.426	58,79%
Fondi per rischi ed oneri	2.670.072	3,84%
TFR	92.325	0,13%
Debiti	16.162.830	23,24%
Ratei e risconti passivi	9.735.932	14,00%
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>69.553.585</b>	<b>100,00%</b>

## 7. La composizione delle risultanze

Nelle tabelle che seguono viene fornita evidenza dell'incidenza dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, al netto dei rapporti infragruppo, in relazione alle risultanze complessive del bilancio consolidato 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio.

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato 2021	Comune di Valeggio sul Mincio		AGS S.p.a		Depurazioni Benacensi S.c.r.l.		Solori S.p.a.		Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero		Consiglio di Bacino di Verona Nord		Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici		AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese		Procedure di consolidamento	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
<b>Totale crediti vs partecipanti</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.828</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Immobilizzazioni immateriali	257.254	196.387	76,34%	59.279	23,04%	1.161	0,45%	6	0,002%	296	0,12%	124	0,05%	0	0,00%	0	0,00%		
Immobilizzazioni materiali	46.610.853	42.872.405	91,98%	3.735.181	8,01%	2.040	0,004%	43	0,0001%	376	0,001%	0	0,00%	0	0,00%	808	0,002%		
Immobilizzazioni Finanziarie	714.587	147.881	20,69%	197.552	27,65%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	369.153	51,66%
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>47.582.693</b>	<b>43.216.672</b>	<b>90,82%</b>	<b>3.992.012</b>	<b>8,39%</b>	<b>3.201</b>	<b>0,01%</b>	<b>49</b>	<b>0,0001%</b>	<b>673</b>	<b>0,001%</b>	<b>124</b>	<b>0,0003%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>808</b>	<b>0,002%</b>	<b>369.153</b>	<b>0,78%</b>
Rimanenze	21.113	0	0,00%	17.028	80,65%	2.910	13,78%	0	0,00%	1.175	5,56%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Crediti	11.985.501	10.256.511	85,57%	826.485	6,90%	45.816	0,38%	1.729	0,01%	343.695	2,87%	0	0,00%	506	0,004%	510.758	4,26%		
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Disponibilità liquide	9.460.718	8.888.501	93,95%	184.182	1,95%	7.747	0,08%	8.045	0,09%	114.519	1,21%	12.149	0,13%	3.532	0,04%	242.043	2,56%		
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>21.467.332</b>	<b>19.145.012</b>	<b>89,18%</b>	<b>1.027.695</b>	<b>4,79%</b>	<b>56.473</b>	<b>0,26%</b>	<b>9.773</b>	<b>0,05%</b>	<b>459.389</b>	<b>2,14%</b>	<b>12.149</b>	<b>0,06%</b>	<b>4.039</b>	<b>0,02%</b>	<b>752.802</b>	<b>3,51%</b>		
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>501.732</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>499.780</b>	<b>99,61%</b>	<b>588</b>	<b>0,12%</b>	<b>14</b>	<b>0,003%</b>	<b>1.295</b>	<b>0,26%</b>	<b>20</b>	<b>0,004%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>35</b>	<b>0,01%</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>69.553.585</b>	<b>62.361.685</b>	<b>89,66%</b>	<b>5.519.487</b>	<b>7,94%</b>	<b>62.090</b>	<b>0,09%</b>	<b>9.836</b>	<b>0,01%</b>	<b>461.357</b>	<b>0,66%</b>	<b>12.293</b>	<b>0,02%</b>	<b>4.039</b>	<b>0,01%</b>	<b>753.645</b>	<b>1,08%</b>	<b>369.153</b>	<b>0,53%</b>
Patrimonio netto	40.892.426	39.761.447	97,23%															1.130.979	2,77%
<i>di pertinenza del Gruppo</i>	40.892.426	39.761.447	97,23%															1.130.979	2,77%
<i>di pertinenza di terzi</i>	0	0	0,00%															0	0,00%
Fondi per rischi ed oneri	2.670.072	2.598.308	97,31%	69.937	2,62%	0	0,00%	1.086	0,04%	742	0,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
TFR	92.325	0	0,00%	75.591	81,87%	3.786	4,10%	22	0,02%	12.926	14,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Debiti	16.162.830	12.688.120	78,50%	2.246.572	13,90%	54.618	0,34%	6.990	0,04%	435.667	2,70%	4.756	0,03%	2.138	0,01%	723.969	4,48%		
Ratei e risconti passivi	9.735.932	7.332.385	75,31%	2.401.457	24,67%	1.683	0,02%	0	0,00%	407	0,004%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
<b>TOTALE DEL PASSIVO*</b>	<b>69.553.585</b>	<b>62.380.259</b>	<b>89,69%</b>	<b>4.793.557</b>	<b>6,89%</b>	<b>60.087</b>	<b>0,09%</b>	<b>8.098</b>	<b>0,01%</b>	<b>449.742</b>	<b>0,65%</b>	<b>4.756</b>	<b>0,01%</b>	<b>2.138</b>	<b>0,003%</b>	<b>723.969</b>	<b>1,04%</b>	<b>1.130.979</b>	<b>1,63%</b>

\*per gli organismi consolidati trattasi del totale passivo al netto del patrimonio netto

Conto economico	Bilancio consolidato 2021	Comune di Valeggio sul Mincio		AGS S.p.a		Depurazioni Benacensi S.c.r.l.		Solori S.p.a.		Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero		Consiglio di Bacino di Verona Nord		Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici		AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese		Procedure di consolidamento	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Componenti positivi della gestione	16.277.908	13.958.073	85,75%	1.362.524	8,37%	157.461	0,97%	4.450	0,03%	747.881	4,59%	18.012	0,11%	17.336	0,11%	12.170	0,07%		
Componenti negativi della gestione	17.507.733	15.036.823	85,89%	1.275.441	7,29%	160.895	0,92%	4.377	0,02%	763.486	4,36%	16.890	0,10%	16.680	0,10%	233.142	1,33%		
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>-1.229.826</b>	<b>-1.078.750</b>	<b>87,72%</b>	<b>87.082</b>	<b>-7,08%</b>	<b>-3.434</b>	<b>0,28%</b>	<b>73</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-15.604</b>	<b>1,27%</b>	<b>1.122</b>	<b>-0,09%</b>	<b>656</b>	<b>-0,05%</b>	<b>-220.972</b>	<b>17,97%</b>		
Proventi ed oneri finanziari	35.985	72.008	200,11%	-35.873	-99,69%	-7	-0,02%	0	0,00%	127	0,35%	0	0,00%	-270	-0,75%	0	0,00%		
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Proventi ed oneri straordinari	-425.480	-638.771	150,13%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	45	-0,01%	-2	0,0004%	221.326	-52,02%	-8.079	1,90%
Imposte sul reddito	142.584	117.207	82,20%	23.446	16,44%	488	0,34%	51	0,04%	264	0,18%	0	0,00%	734	0,51%	395	0,28%		
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-1.761.905</b>	<b>-1.762.719</b>	<b>100,05%</b>	<b>27.764</b>	<b>-1,58%</b>	<b>-3.929</b>	<b>0,22%</b>	<b>22</b>	<b>-0,001%</b>	<b>-15.741</b>	<b>0,89%</b>	<b>1.167</b>	<b>-0,07%</b>	<b>-350</b>	<b>0,02%</b>	<b>-40</b>	<b>0,002%</b>	<b>-8.079</b>	<b>0,46%</b>
<i>di pertinenza del Gruppo</i>	-1.761.905	-1.762.719	100,05%	27.764	-1,58%	-3.929	0,22%	22	-0,001%	-15.741	0,89%	1.167	-0,07%	-350	0,02%	-40	0,002%	-8.079	0,46%
<i>di pertinenza di terzi</i>	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

## 8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

---

*Nessuno*

# BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

## NOTA INTEGRATIVA

### Indice

1. Presupposti normativi e di prassi .....	1
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Valeggio sul Mincio" .....	2
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Valeggio sul Mincio" .....	4
4. I criteri di valutazione applicati .....	16
5. Variazioni rispetto all'anno precedente.....	17
6. Le operazioni infragruppo .....	18
7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento .....	21
8. Crediti e debiti superiori a cinque anni .....	25
9. Ratei, risconti e altri accantonamenti .....	26
10. Interessi e altri oneri finanziari.....	29
11. Gestione straordinaria .....	30
12. Compensi amministratori e sindaci .....	31
13. Strumenti derivati .....	31

### **1. Presupposti normativi e di prassi**

---

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato". Per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 il Principio contabile applicato, rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".

La normativa richiamata prevede che:

- gli Enti locali capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
  - gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra, compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP);
  - gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l'esclusione di quegli organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero

risulta impossibile disporre delle informazioni contabili, secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011).

#### **- il Bilancio consolidato del Comune di Valeggio sul Mincio -**

Il Comune di Valeggio sul Mincio predispose il bilancio consolidato a partire da quello relativo all'esercizio 2016. Con riferimento all'esercizio 2021, con delibera di Giunta comunale n. 146 del 30.08.2022 ad oggetto "*Bilancio Consolidato al 31.12.2021 del Comune di Valeggio sul Mincio- Individuazione degli enti e società da includere nel 'Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio' e nel perimetro di consolidamento.*", il Comune di Valeggio sul Mincio ha:

- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2021;
- approvato la comunicazione da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio", al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2021, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2021.

## **2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Valeggio sul Mincio"**

---

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.

I suddetti riferimenti sono oggetto di periodici aggiornamenti, in particolare da parte della Commissione Arconet; in tal senso, gli ultimi interventi significativi sono riconducibili al D.M. 11.08.2017, D.M. 29.08.2018, D.M. 01.03.2019 e D.M. 01.09.2021.

In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l'esercizio oggetto di rendicontazione sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, [www.arconet.it](http://www.arconet.it).

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato 2021 del Gruppo "Comune di Valeggio sul Mincio" ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 30.08.2022 in cui, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, con nota prot. 19278 del 01/09/2022 è stato trasmesso, a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 30.08.2022 sopracitata; sono inoltre state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del

bilancio consolidato 2021, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo 6.

Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (previsione introdotta dal D.M. 11.08.2017), che dispone quanto segue: *“Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*

- a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;*
- b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011.”;*

Rispetto a tale indicazione, nell'ambito degli interventi adottati per garantire l'uniformità dei dati oggetto di aggregazione contabile, il Comune ha predisposto e condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correla, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico (art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dall'Allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di contabilità economico patrimoniale adottati dall'ente (tratti dall'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).

Nonostante tale intervento di coordinamento e supporto, non tutti gli organismi hanno impiegato gli strumenti forniti e proceduto alla riclassificazione dei loro bilanci; nei casi di mancata collaborazione, gli uffici comunali hanno effettuato un'attenta ricognizione dei bilanci pervenuti e dei loro allegati, al fine di reperire tutte le informazioni più utili per effettuare la riclassificazione; le eventuali approssimazioni operate sono pertanto attribuibili all'assenza di specificazioni nei documenti a disposizione e/o alla mancata collaborazione degli organismi ricompresi nel perimetro.

Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune, nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:

- il Bilancio ordinario 2021;
- Il Bilancio 2021 riclassificato secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi);
- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato;
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo.

Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo:

Nominativo	Bilancio ordinario 2021	Bilancio 2021 riclassificato D. Lgs. 118/2011	Informazioni aggiuntive	Rapporti infragruppo
Azienda Gardesana Servizi S.p.a. - AGS S.p.a.	Pervenuto	Non pervenuto	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Reperito	Non pervenuto	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Solori S.p.a.	Pervenuto	Pervenuto su prospetti propri	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Consorzio di Bacino di Verona Due del quadrilatero	Pervenuto	Pervenuto su prospetti propri	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Consiglio di Bacino di Verona Nord		Pervenuto	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici		Pervenuto	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese		Reperito	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri

Quando non sono pervenuti riscontri dagli organismi ricompresi nel perimetro o dove si è ravvisata necessità di intervento, l'ente ha provveduto ad inserire le informazioni essenziali rielaborando i dati effettivamente disponibili secondo ragionevolezza; laddove tali interventi abbiano riguardato valori contabili rientranti nelle procedure di consolidamento, nei relativi prospetti allegati alla presente nota integrativa sono state evidenziate le ipotesi di lavoro adottate; con riferimento alle informazioni complementari mancanti, ne è stata specificata puntualmente l'indisponibilità.

### 3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Valeggio sul Mincio"

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Valeggio sul Mincio al 31.12.2021 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Attività	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Valeggio sul Mincio	Classificazione
Azienda Gardesana Servizi S.p.a. - AGS S.p.a.	Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR)	2.620.800,00	Gestione del servizio idrico integrato	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	5,00%	Società partecipata
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Loc. Paradiso di sotto, 14 – 37019 Peschiera del Garda (VR)	100.000,00	Gestione dei servizi di igiene ambientale	Indiretto	Comune di Valeggio sul Mincio (tramite AGS S.p.a. - 50%)	2,50%	Società partecipata

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Attività	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Valeggio sul Mincio	Classificazione
Solori S.p.a.	Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona (VR)	500.000,00	Gestione del servizio di riscossione per i Comuni associati	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	0,10%	Società partecipata
Fondazione Valeggio Vivisport	Via dello Sport, Sn (c/o Palazzetto) - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)	50.000,00	Promozione dell'attività sportiva e organizzazione di eventi sportivi	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	55,56%	Ente strumentale controllato
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villafranca di Verona (VR)	278.887,00	Organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	3,704%	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino di Verona Nord	Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villafranca di Verona (VR)	-	Organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni aderenti al bacino	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	3,53%	Ente strumentale partecipato
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	Via Macello, 23 - 37121 Verona (VR)	16.798,31	Organizzazione soggiorni climatici per anziani e minori	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	3,21%	Ente strumentale partecipato
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	Via Ca' di Cozzi, 41 - 37124 Verona (VR)	103.485,66	Governo del servizio idrico integrato	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	1,59%	Ente strumentale partecipato

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Attività	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Valeggio sul Mincio	Classificazione	Criterio di consolidamento
Azienda Gardesana Servizi S.p.a. - AGS S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	5,00%	Società partecipata	Proporzionale
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Gestione dei servizi di igiene ambientale	Indiretto	Comune di Valeggio sul Mincio (tramite AGS S.p.a. - 50%)	2,50%	Società partecipata	Proporzionale
Solori S.p.a.	Gestione del servizio di riscossione per i Comuni associati	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	0,10%	Società partecipata	Proporzionale
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	3,704%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consiglio di Bacino di Verona Nord	Organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni aderenti al bacino	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	3,53%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	Organizzazione soggiorni climatici per anziani e minori	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	3,21%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	Governo del servizio idrico integrato	Diretto	Comune di Valeggio sul Mincio	1,59%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo "Comune di Valeggio sul Mincio", nel perimetro di consolidamento non è stata considerata la Fondazione Valeggio Vivisport per irrilevanza dell'impatto economico patrimoniale delle grandezze di bilancio dell'ente partecipato rispetto ai corrispondenti valori del Comune (incidenza inferiore al 3% del Patrimonio netto, del totale dell'Attivo, dei Ricavi caratteristici e pertanto escludibile ai sensi del Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato).

In relazione ai criteri di consolidamento adottati si evidenzia che la predisposizione del bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011):

- Metodo integrale: comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- Metodo proporzionale: comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

### **3.1 Gli organismi consolidati**

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Valeggio sul Mincio

#### **- Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - AGS S.p.a.:**

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico a cui hanno aderito i Comuni dell'Area Garda Baldo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese". Concretizza il risultato di un affidamento "in house" del servizio idrico integrato in quasi tutti i comuni soci, come previsto dal modello di gestione della normativa di settore disposto dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Veronese, ossia dal consorzio pubblico che riunisce i Comuni della Provincia di Verona e che costituisce l'ente preposto al controllo e alla vigilanza sull'erogazione del servizio e alla determinazione delle tariffe. Gli ambiti di competenza dell'azienda sono:

- La gestione del servizio di acquedotto, che significa l'erogazione dell'acqua potabile, ma anche l'approvvigionamento e la cura delle condotte;
- La gestione del servizio di fognatura e depurazione, che comporta il collettamento e recupero delle acque di scarico che, trattate in appositi e complessi impianti dislocati del territorio, vengono reimmesse nei corsi d'acqua una volta eliminato completamente il carico inquinante, sia organico che inorganico.

L'oggetto sociale (art. 3 dello statuto) prevede che: *"La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o in conto terzi (...) delle sotto elencate attività comprese l'elaborazione di progetti, di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:*

A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L. 36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;  
B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, che i Comuni, Provincia, Regione e A.A.T.O. intendano affidare alla Società purché, tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato. (...)”.

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - AGS S.p.a.		
Stato patrimoniale	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	79.840.248	73.144.131
Attivo circolante	20.557.225	22.168.283
Ratei e risconti attivi	9.995.600	7.896.723
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>110.393.073</b>	<b>103.209.137</b>
Patrimonio netto	14.487.252	13.995.322
Fondi per rischi ed oneri	1.398.738	1.333.997
TFR	1.511.827	1.442.954
Debiti	44.966.126	45.537.726
Ratei e risconti passivi	48.029.130	40.899.138
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>110.393.073</b>	<b>103.209.137</b>

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - AGS S.p.a.		
Conto economico	2021	2020
Valore della produzione	27.278.885	25.145.810
Costi della produzione	25.600.582	23.138.873
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>1.678.303</b>	<b>2.006.937</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-717.459</b>	<b>-509.730</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposte sul reddito	468.914	432.204
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>491.930</b>	<b>1.065.003</b>

- **Depurazioni Benacensi S.c.r.l.:**

Depurazioni Benacensi S.c.r.l. è una società consortile a capitale interamente pubblico che opera nel settore dei servizi di igiene ambientale, svolgendo l'attività di depurazione e trattamento delle acque reflue nelle province di Verona e Brescia. In particolare la linea acque è composta dai trattamenti di grigliatura fine, dissabbiatura e disoleatura, laminazione, ossidazione biologica, sedimentazione finale, defosfatazione chimica, filtrazione finale, disinfezione mediante lampade UV e scarico nel Canale Seriola e in emergenza nel fiume Mincio.

È inoltre presente presso il depuratore un laboratorio di analisi interno.

La linea fanghi prevede i trattamenti di pre-ispessimento a gravità e dinamico, post-ispessimento a gravità e disidratazione mediante filtropresse e centrifughe.

Quanto sopra riportato è rilevabile dal sito istituzionale dell'organismo.

Depurazioni Benacensi S.c.r.l.		
Stato patrimoniale	2021	2020
Crediti vs partecipanti	75.000	75.000
Attivo immobilizzato	128.023	142.600
Attivo circolante	2.304.937	1.407.766
Ratei e risconti attivi	23.536	22.774
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>2.531.496</b>	<b>1.648.140</b>
Patrimonio netto	127.646	126.185
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	151.423	144.974
Debiti	2.185.108	1.301.293
Ratei e risconti passivi	67.319	75.688
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>2.531.496</b>	<b>1.648.140</b>

Depurazioni Benacensi S.c.r.l.		
Conto economico	2021	2020
Valore della produzione	6.460.672	5.985.785
Costi della produzione	6.439.413	5.973.537
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>21.259</b>	<b>12.248</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-280</b>	<b>1.704</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposte sul reddito	19.518	12.249
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>1.461</b>	<b>1.703</b>

- **Solori S.p.a.:**

Solori S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico che, secondo il modello in house providing, gestisce il servizio di riscossione per i comuni associati.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto *“La Società ha per oggetto le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale nonché la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.*

*Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi. (...).”*

Solori S.p.a.		
Stato patrimoniale	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	48.989	56.558
Attivo circolante	9.797.704	5.564.403
Ratei e risconti attivi	13.767	19.771
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>9.860.460</b>	<b>5.640.732</b>
Patrimonio netto	1.737.298	1.634.299
Fondi per rischi ed oneri	1.085.535	987.328
TFR	22.148	22.241

Solori S.p.a.		
Stato patrimoniale	2021	2020
Debiti	7.015.400	2.996.864
Ratei e risconti passivi	79	0
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>9.860.460</b>	<b>5.640.732</b>

Solori S.p.a.		
Conto economico	2021	2020
Valore della produzione	4.530.587	6.205.209
Costi della produzione	4.376.515	6.084.313
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>154.072</b>	<b>120.896</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>30</b>	<b>16</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposte sul reddito	51.105	41.236
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>102.997</b>	<b>79.676</b>

- **Consorzio di Bacino di Verona Due del quadrilatero:**

Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero è un consorzio dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, imprenditoriale, funzionale ed organizzativa, che assume la qualifica di Autorità d'Ambito Provvisoria.

Allo stesso sono attribuite funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani

Nel dettaglio il Consorzio di Bacino Verona Due:

- affida, gestisce e coordina i servizi di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- affida e gestisce il servizio di recupero delle varie frazioni recuperabili dei rifiuti solidi urbani;
- gestisce i dati di raccolta rifiuti, il modello unico di dichiarazione (MUD), e le convenzioni con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);
- promuove ed organizza iniziative per la raccolta differenziata e Campagne di sensibilizzazione ambientale;
- esegue la progettazione di sistemi di raccolta differenziata;
- esegue la progettazione degli ecocentri;
- promuove studi di fattibilità per la realizzazione degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa;
- effettua il servizio riscossione diretta della tariffa di igiene ambientale (TIA);
- effettua il servizio di raccolta rifiuti derivanti da attività agricole.

Consorzio di Bacino Verona Due del quadrilatero		
Stato patrimoniale	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	18.158	16.230
Attivo circolante	12.402.516	11.872.830
Ratei e risconti attivi	34.965	13.157
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>12.455.639</b>	<b>11.902.217</b>
Patrimonio netto	289.418	288.749
Fondi per rischi ed oneri	20.022	20.022

Consorzio di Bacino Verona Due del quadrilatero		
Stato patrimoniale	2021	2020
TFR	348.982	339.766
Debiti	11.786.224	11.235.789
Ratei e risconti passivi	10.993	17.891
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>12.455.639</b>	<b>11.902.217</b>

Consorzio di Bacino Verona Due del quadrilatero		
Conto economico	2021	2020
Valore della produzione	20.753.562	18.257.144
Costi della produzione	20.749.211	18.257.859
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>4.351</b>	<b>-715</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>3.436</b>	<b>5.255</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposte sul reddito	7.119	4.005
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>668</b>	<b>535</b>

- **Consiglio di Bacino Verona Nord:**

Il Consiglio di Bacino Verona Nord, costituito nel 2015 così come previsto dalla L.R. n. 52/2012, esercita quale funzione principale organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i Comuni aderenti al bacino.

Il territorio gestito dal Consiglio si suddivide in diverse categorie, quali:

- Pianeggiante: dove c'è la maggior densità abitativa e la maggiore concentrazione di aree industriali, artigianali e commerciali. In questa fascia il servizio può essere standardizzato per le utenze domestiche, mentre richiede particolari accorgimenti per le utenze non domestiche;
- Pedemontana: dove all'aumentare dell'altitudine si ha una riduzione degli abitanti residenti e sia le condizioni naturali sia i vincoli strutturali devono essere presi in considerazione per organizzare una gestione ecologicamente razionale dei rifiuti.
- Montana: in questa zona un rilievo fortemente accidentato riduce lo spazio disponibile, in particolare riduce gli spazi attrezzabili, influenzando i metodi di gestione dei rifiuti, come ad esempio la predisposizione dei punti di raccolta. Inoltre, l'habitat montano può essere isolato, disperso e può presentare un insieme di frazioni o piccole agglomerazioni. Ad influire sulla raccolta è anche il clima, pioggia, neve, vento, gelo e inversione termica.
- Lacustre: dove l'influenza turistica ha un impatto rilevante, sia sulla produzione dei rifiuti, sia sulla gestione del servizio, pertanto si rendono necessari particolari accorgimenti per le utenze domestiche e raccolte specifiche per le utenze non domestiche, in particolare per le strutture ricettive. Il servizio dovrà tener conto dei picchi stagionali che indicativamente si localizzano nel periodo marzo-ottobre.

Consiglio di Bacino Verona Nord		
Stato patrimoniale	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	3.524	6.000
Attivo circolante	344.154	510.109

Consiglio di Bacino Verona Nord		
Stato patrimoniale	2021	2020
Ratei e risconti attivi	562	2.245
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>348.239</b>	<b>518.355</b>
Patrimonio netto	213.497	161.907
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	0	0
Debiti	134.733	356.448
Ratei e risconti passivi	8	0
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>348.239</b>	<b>518.355</b>

Consiglio di Bacino Verona Nord		
Conto economico	2021	2020
Valore della produzione	528.799	572.719
Costi della produzione	478.478	519.872
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>50.321</b>	<b>52.848</b>
Proventi ed oneri finanziari	-1	-371
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	1.270	1.477
Imposte sul reddito	0	0
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>51.590</b>	<b>53.953</b>

- **Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:**

Il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona è un ente locale, dotato di personalità giuridica e propria autonomia organizzativa, che coordina le attività di turismo sociale di più comuni consorziati della provincia di Verona.

Le finalità dell'ente sono quelle di agire quale organismo di gestione e coordinamento delle iniziative, dei programmi e dei servizi rivolti soprattutto ad anziani, minori e disabili, per l'effettuazione di soggiorni climatici.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, il consorzio *"ha lo scopo di gestire, direttamente ovvero in collaborazione con i Comuni della Provincia di Verona, iniziative, programmi e servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata consistenti nella organizzazione di soggiorni climatici montani e marini, in Italia ed all'estero. (...)"*.

Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici		
Stato patrimoniale	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	0	0
Attivo circolante	125.818	95.487
Ratei e risconti attivi	0	0
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>125.818</b>	<b>95.487</b>
Patrimonio netto	59.210	70.108
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	0	0
Debiti	66.608	25.378
Ratei e risconti passivi	0	0
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>125.818</b>	<b>95.487</b>

Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici		
Conto economico	2021	2020
Valore della produzione	540.068	184.518
Costi della produzione	519.622	178.052
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>20.446</b>	<b>6.465</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-8.418</b>	<b>-6.169</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>-55</b>	<b>1.045</b>
Imposte sul reddito	22.872	9.000
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-10.898</b>	<b>-7.658</b>

- **AATO Veronese - Consiglio di Bacino Veronese:**

Il Consiglio di Bacino Veronese (ATO Veronese) è un ente di diritto pubblico che gestisce il servizio idrico integrato sui più comuni della provincia di Verona compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veronese". Nel dettaglio la sua attività prevede:

- Il controllo dei livelli dei servizi;
- Il controllo delle tariffe;
- Il controllo degli investimenti;
- L'attività di supporto al consumatore;
- La revisione tariffaria.

Il Consiglio è stato istituito ai sensi della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17, la quale dispone che "i Consigli di Bacino svolgono le seguenti funzioni:

- *Approvano il regolamento e i bilanci per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;*
- *Approvano la programmazione, le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procedono all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;*
- *Predispongono la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", oltre alle relative revisioni periodiche;*
- *Propongono eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali."*

AATO Veronese - Consiglio di Bacino Veronese		
Stato patrimoniale	2021	2020
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	50.842	51.739
Attivo circolante	47.346.022	33.877.511
Ratei e risconti attivi	2.199	299
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>47.399.063</b>	<b>33.929.549</b>
Patrimonio netto	1.866.401	1.868.933
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	0	0
Debiti	45.532.663	32.060.616
Ratei e risconti passivi	0	0
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>47.399.063</b>	<b>33.929.549</b>

AATO Veronese - Consiglio di Bacino Veronese		
Conto economico	2021	2020
Valore della produzione	765.429	541.284
Costi della produzione	14.663.020	18.618.763
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>-13.897.591</b>	<b>-18.077.480</b>
Proventi ed oneri finanziari	1	2
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>13.919.891</b>	<b>18.729.095</b>
Imposte sul reddito	24.834	21.479
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-2.533</b>	<b>630.139</b>

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
AGS S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Gestione dei servizi di igiene ambientale	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Solori S.p.a.	Gestione del servizio di riscossione per i Comuni associati	servizi istituzionali, generali e di gestione
Consorzio di Bacino di Verona Due del quadrilatero	Organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Consiglio di Bacino di Verona Nord	Organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i Comuni aderenti al bacino	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Consorzio intercomunale soggiorni climatici	Organizzazione soggiorni climatici per anziani e minori	Turismo - diritti sociali, politiche sociali e famiglia
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	Governo del servizio idrico integrato	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### **3.2 Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento**

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all'ente capogruppo Comune di Valeggio sul Mincio, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

#### ***- Incidenza dei ricavi -***

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi caratteristici *	Incidenza %
AGS S.p.a	5,00%	26.703,00	27.278.885,00	0,10%

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi caratteristici *	Incidenza %
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	2,50%	-	6.460.672,00	0,00%
Solori S.p.a.	0,10%	80.660,30	4.530.587,00	1,78%
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	3,704%	562.380,18	20.753.562,00	2,71%
Consiglio di Bacino di Verona Nord	3,53%	18.539,31	528.799,20	3,51%
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	3,21%	-	540.067,94	0,00%
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	1,59%	-	765.428,93	0,00%

\* Totale voce A del Conto Economico

**- Spese di personale -**

Organismo partecipato	% di consolidamento	Spesa per il personale (€)	Incidenza % sul totale del Gruppo
Comune di Valeggio sul Mincio	-	1.901.769,47	17,86%
AGS S.p.a	5,00%	4.780.720,00	44,90%
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	2,50%	1.182.778,00	11,11%
Solori S.p.a.	0,10%	1.535.585,00	14,42%
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	3,704%	830.643,00	7,80%
Consiglio di Bacino di Verona Nord	3,53%	0,00	0,00%
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	3,21%	94.300,00	0,89%
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	1,59%	321.645,59	3,02%
<b>Totale</b>		<b>10.647.441,06</b>	<b>100,00%</b>

Organismo partecipato	Spesa per il personale	Addetti al 31/12/2021	Spesa media per unità di personale	Valore della produzione medio per unità di personale	% della spesa per il personale sul totale dei costi di gestione
Comune di Valeggio sul Mincio	1.901.769,47	53	35.882,44	263.465,57	12,63%
AGS S.p.a	4.780.720,00	83	57.599,04	328.661,27	18,67%
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	1.182.778,00	20	59.138,90	323.033,60	18,37%
Solori S.p.a.	1.535.585,00	24	63.982,71	188.774,46	35,09%
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	830.643,00	12	69.220,25	1.729.463,50	4,00%
Consiglio di Bacino di Verona Nord	0,00	0*	0,00	0,00	0,00%
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	94.300,00	2**	47.150,00	270.033,97	18,15%
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	321.645,59	3***	107.215,20	255.142,98	2,19%

\* Nota: dato non disponibile, tuttavia, essendo la spesa di personale pari a zero, si intende zero anche il numero di dipendenti.

\*\*Nota: Valore rilevato dai tassi di assenza 2021 e 2022 pubblicati alla sezione "Amministrazione Trasparente - Personale" dell'organismo partecipato.

\*\*\*Nota: Valore rilevato dai tassi di assenza di dicembre 2021 pubblicati alla sezione "Amministrazione Trasparente - Personale" dell'organismo partecipato.

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spesa per il personale consolidata	Addetti al 31/12/2021	Spesa per il personale consolidata imputabile al singolo addetto	Valore della produzione consolidato imputabile al singolo addetto
Comune di Valeggio sul Mincio	100,00%	1.901.769,47	53	35.882,44	263.359,87
AGS S.p.a	5,00%	239.036,00	83	2.879,95	16.415,95
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	2,50%	29.569,45	20	1.478,47	7.873,05
Solori S.p.a.	0,10%	1.535,59	24	63,98	185,41
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	3,704%	30.767,02	12	2.563,92	62.323,45
Consiglio di Bacino di Verona Nord	3,53%	0,00	0	0,00	0,00
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	3,21%	3.027,03	2	1.513,52	8.668,09
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	1,59%	5.114,16	3	1.704,72	4.056,77
<b>Gruppo</b>		<b>2.210.818,72</b>	<b>197</b>	<b>11.222,43</b>	<b>82.628,97</b>

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spesa per il personale consolidata	Addetti consolidati	Spesa consolidata media per unità di personale	Valore della produzione consolidato medio per unità di personale	% della spesa per il personale consolidata sul totale dei costi di gestione consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	100,00%	1.901.769,47	53,00	35.882,44	263.359,87	12,65%
AGS S.p.a	5,00%	239.036,00	4,15	57.599,04	328.318,92	18,74%
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	2,50%	29.569,45	0,50	59.138,90	314.921,89	18,38%
Solori S.p.a.	0,10%	1.535,59	0,02	63.982,71	185.413,61	35,09%
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	3,704%	30.767,02	0,44	69.220,25	1.682.598,49	4,03%
Consiglio di Bacino di Verona Nord	3,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	3,21%	3.027,03	0,06	47.150,00	270.033,97	18,15%

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spesa per il personale consolidata	Addetti consolidati	Spesa consolidata media per unità di personale	Valore della produzione consolidato medio per unità di personale	% della spesa per il personale consolidata sul totale dei costi di gestione consolidati
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	1,59%	5.114,16	0,05	107.215,20	255.142,98	2,19%
<b>Gruppo</b>		<b>2.210.818,72</b>	<b>58,23</b>	<b>37.966,76</b>	<b>279.543,21</b>	<b>12,63%</b>

N.B: i valori del conto economico consolidato impiegati nelle tabelle sopra esposte fanno riferimento ai soli costi e ricavi derivanti da attività commerciali in quanto depurati delle partite economiche infragruppo

#### - Ripiano perdite -

Per il triennio 2019/2021 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell'ente.

#### 4. I criteri di valutazione applicati

Come anticipato nel precedente paragrafo 2, l'ente capogruppo, nell'ambito delle direttive impartite agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, ha segnalato i criteri adottati per la predisposizione dei propri prospetti economico patrimoniali contenuti all'allegato 4/3 al del D. Lgs. 118/2011.

Il richiamo dei criteri applicati dall'ente capogruppo è stato prioritariamente finalizzato a supportare la riclassificazione dei bilanci degli organismi partecipati secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011. In tal senso, sempre nell'ambito delle direttive impartite, l'Ente ha fornito agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento un prospetto a supporto della riclassificazione dei loro bilanci; nel documento viene operata una correlazione tra gli schemi di bilancio civilistici e quelli utilizzati per il bilancio consolidato, fornendo al contempo indicazioni pratiche al fine di addivenire ad una corretta rilevazione delle poste secondo i principi contenuti nell'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda ulteriori interventi correttivi, fatti salvi i disallineamenti riscontrati in sede di verifica dei rapporti infragruppo, derivanti dall'applicazione di diversi principi contabili da parte di questo ente e degli organismi ricompresi nel perimetro, che hanno dato luogo a scritture di pre-consolidamento, ci si è attenuti a quanto ammesso dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011); tale principio, al punto 4.1 evidenzia che "è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione".

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:

- Il contesto normativo e di prassi di riferimento, che prevede una stretta correlazione, per l'ente capogruppo, tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale, con conseguente rappresentazione contabile difficilmente replicabile in organismi che non esercitino funzioni amministrative;
- L'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- L'accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, è presente un organo di revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.

Gli uffici hanno tuttavia analizzato l'impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella riepilogativa riportata nell'Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Valeggio sul Mincio".

Con riferimento agli organismi che non hanno esplicitato i criteri di valutazione seguiti nella predisposizione del proprio bilancio e che non hanno operato la riclassificazione dello stesso secondo gli schemi ed i criteri previsti dal D. Lgs. 118/2011 (si rimanda in tal senso alla tabella riportata al paragrafo 2), gli uffici dell'ente capogruppo hanno ricostruito la loro situazione economica e patrimoniale al fine di ricomprenderla nel bilancio consolidato applicando i criteri di cui al richiamato decreto con ragionevolezza e sulla base delle informazioni effettivamente disponibili.

## 5. Variazioni rispetto all'anno precedente

Il punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011) prevede che la nota integrativa evidenzi *"le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente"* e *"qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente"*. Nel prospetto che segue si riporta il confronto tra le macrovoci dello Stato patrimoniale e del Conto economico del Comune di Valeggio sul Mincio, riferite agli ultimi due esercizi.

BILANCIO CONSOLIDATO				
STATO PATRIMONIALE	2021 (a)	2020 (b)	Diff. (a-b)	Variaz. (a-b) %
<b>Totale crediti vs partecipanti</b>	<b>1.828</b>	<b>1.875</b>	<b>-47</b>	<b>-2,50%</b>
Immobilizzazioni immateriali	257.254	326.626	-69.373	-21,24%
Immobilizzazioni materiali	46.610.853	44.136.135	2.474.718	5,61%
Immobilizzazioni Finanziarie	714.587	201.064	513.523	255,40%

BILANCIO CONSOLIDATO				
STATO PATRIMONIALE	2021 (a)	2020 (b)	Diff. (a-b)	Variaz. (a-b) %
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>47.582.693</b>	<b>44.663.825</b>	<b>2.918.868</b>	<b>6,54%</b>
Rimanenze	21.113	19.961	1.152	5,77%
Crediti	11.985.501	3.150.965	8.834.535	280,38%
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0	-
Disponibilità liquide	9.460.718	6.628.727	2.831.991	42,72%
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>21.467.332</b>	<b>9.799.653</b>	<b>11.667.679</b>	<b>119,06%</b>
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>501.732</b>	<b>395.762</b>	<b>105.970</b>	<b>26,78%</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>69.553.585</b>	<b>54.861.116</b>	<b>14.692.470</b>	<b>26,78%</b>
Patrimonio netto	40.892.426	41.377.522	-485.096	-1,17%
Fondi per rischi ed oneri	2.670.072	686.323	1.983.749	289,04%
TFR	92.325	82.328	9.997	12,14%
Debiti	16.162.830	9.121.649	7.041.181	77,19%
Ratei e risconti passivi	9.735.932	3.593.293	6.142.639	170,95%
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>69.553.585</b>	<b>54.861.116</b>	<b>14.692.470</b>	<b>26,78%</b>

BILANCIO CONSOLIDATO				
CONTO ECONOMICO	2021 (a)	2020 (b)	Diff. (a-b)	Variaz. (a-b) %
Componenti positivi della gestione	16.277.908	14.540.528	1.737.380	11,95%
Componenti negativi della gestione	17.507.733	15.003.747	2.503.986	16,69%
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>-1.229.826</b>	<b>-463.219</b>	<b>-766.606</b>	<b>165,50%</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>35.985</b>	<b>12.568</b>	<b>23.417</b>	<b>186,32%</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>-425.480</b>	<b>-942.638</b>	<b>517.158</b>	<b>-54,86%</b>
Imposte sul reddito	142.584	136.578	6.006	4,40%
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-1.761.905</b>	<b>-1.529.867</b>	<b>-232.038</b>	<b>15,17%</b>

Al fine di supportare l'analisi richiesta dal Principio contabile applicato (ragioni più significative delle variazioni intervenute e impatto della composizione del perimetro), nell'allegato 3 si riporta l'incidenza, per ogni macrovoce, delle variazioni determinatesi, per gli esercizi 2020 – 2021, nei bilanci dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, i cui valori tengono conto del metodo di consolidamento impiegato e delle operazioni infragruppo.

## 6. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra

gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

L'attività di rettifica delle operazioni infragruppo presuppone, di base, una piena corrispondenza tra le poste rilevate dalle scritture contabili degli organismi coinvolti; tale condizione, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti "tecnici" dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di ricostruire, per ogni operazione infragruppo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; tenendo conto dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011) e degli esempi in essa contenuti, gli scostamenti riscontrabili possono essere oggetto di scritture di pre-consolidamento finalizzate a superare i disallineamenti tecnici tra rilevazioni rispondenti a differenti principi contabili ed a garantire l'uniformità sostanziale delle voci oggetto di intervento; una volta allineati i saldi vengono applicate le scritture di rettifica dei rapporti infragruppo.

Gli interventi richiamati (scritture di pre-consolidamento e rettifiche operazioni infragruppo) hanno comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2021 del Comune di Valeggio sul Mincio, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni ed applicare le più opportune scritture di pre-consolidamento e rettifica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo, richiesti dall'ente capogruppo con nota prot. 19278 del 01/09/2022.

L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; per i saldi di minore importo e/ o su cui non sia possibile avvalersi della piena collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento (in particolare quando le operazioni riguardano rapporti infragruppo che non coinvolgono direttamente l'ente capogruppo), l'ente ritiene applicabile,

ove ricorra fattispecie, il ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: *“L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L’irrelevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all’ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte”*.

Nell’allegato 2 si riporta l’elenco e la descrizione delle scritture di pre-consolidamento e di rettifica apportate al bilancio consolidato 2021, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l’IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l’Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Le scritture inerenti le operazioni infragruppo sono state effettuate successivamente all’attività di conciliazione dei crediti/ debiti tra ente e propri organismi partecipati, ai sensi di quanto previsto dalla lett. j) del c. 6 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011. Nel prospetto che segue si riportano i debiti/ crediti rilevati in base al suddetto adempimento ed i crediti/ debiti considerati nell’ambito delle operazioni infragruppo.

**Rapporti infragruppo – Confronto Crediti/debiti da rendiconto e da consolidato**

	Rapporto	Rendiconto		Consolidato	
		Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
1a	Comune di Valeggio sul Mincio	10.738,16	3.130,47	10.738,00	3.130,00
1b	AGS S.p.a	3.130,47	10.738,16	3.130,00	10.738,00
3a	Comune di Valeggio sul Mincio	25.615,20	28.232,00	25.615,20	24.472,06
3b	Solori S.p.a.	28.232,00	25.615,20	24.472,06	25.615,20
4a	Comune di Valeggio sul Mincio	24.150,46	24.150,46	24.150,46	-
4b	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	24.150,46	24.150,46	-	24.150,46

*Nota: la tabella sopra riportata è funzionale a riscontrare le domande da 4.1 a 4.7 delle Linee guida relative alla relazione dei revisori sul bilancio consolidato. Le eventuali differenze riscontrate nell’ambito delle poste di credito/debito reciproche tra rendiconto e bilancio consolidato potrebbero essere dovute, salvo i casi in cui si è proceduto ad effettuare scritture di pre-consolidamento (riscontrabili nelle schede di cui all’allegato 2), ai diversi presupposti con cui viene effettuata la verifica e la conseguente asseverazione: in sede di rendiconto si confrontano anche risultanze di natura finanziaria derivanti dal conto del bilancio della capogruppo con le risultanze economico-patrimoniali*

risultanti agli organismi partecipati; in sede di consolidato il confronto è incentrato solo sulle grandezze rilevate dalla contabilità economico-patrimoniale in entrambi i soggetti.

Ne consegue che alle differenti risultanze che emergono in sede di bilancio consolidato tra crediti/debiti reciproci non sempre debbano corrispondere diverse posizioni giuridiche (es. debiti fuori bilancio); frequentemente la motivazione del disallineamento è dovuta ai diversi sistemi contabili di base adottati.

## **7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento**

---

Secondo quanto precisato dall'esempio 4 dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17, che di seguito si riportano:

*“Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell'eventuale avviamento*

54. *Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.*

55. *In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.*

56. *Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.*

*L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”. Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”.*

*Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento*

57. *Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.*

58. *La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon*

affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".

59. La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi ed oneri". Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.

L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "A5 Altri ricavi e proventi".

60. La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre evidenziare che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali degli enti locali, compatibilmente con le finalità per cui sono ammesse le partecipazioni in tali organismi, sono effettuati nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011, che prevedono le seguenti modalità:

- metodo del patrimonio netto;
- metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente;
- costo di acquisto.

#### **- La rilevazione della differenza di consolidamento -**

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Valeggio sul Mincio al 31.12.2021, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2021 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente (al netto del risultato di esercizio maturato nel 2021).

- In caso di differenza positiva, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai punti 55 e 56 del principio contabile OIC n.17, si è proceduto ad effettuare un'analisi in merito all'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero la possibile allocazione della differenza ad un plusvalore dell'attivo e/o un minusvalore del passivo del patrimonio della società partecipata o che potessero far presumere prospettive reddituali positive, tali da giustificare l'imputazione ad avviamento. In difetto di tali condizioni, si è proceduto imputando la differenza positiva da annullamento a conto economico. Nel merito si precisa che la voce di conto economico in questa sede individuata è una sopravvenienza passiva, la quale nel bilancio riclassificato previsto dal d.lgs. 118/2011 trova precisa allocazione nell'area straordinaria, in luogo della generica allocazione alla voce B.14 "Oneri diversi di gestione", prevista nel bilancio civilistico. Tale scelta risulta giustificabile, in applicazione del principio di chiarezza e completezza informativa, in quanto si ritiene che la posta abbia natura straordinaria, in linea con il disposto del punto 4.29

dell'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011, e che il principio contabile OIC n.17 richiede l'allocazione nella voce B.14 in ragione dell'assenza dell'area straordinaria nel rinnovato prospetto di conto economico civilistico.

- In caso di differenza negativa di consolidamento, si è proceduto specularmente ad individuare l'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero l'allocazione ad un plusvalore del passivo e/o minusvalore dell'attivo. In difetto di tale circostanza, si è proceduto con l'allocazione ad aumento delle riserve del patrimonio netto consolidato, in ottemperanza alle disposizioni del punto 58 del principio contabile OIC n.17. Si precisa che l'eventuale differenza negativa di consolidamento derivante da organismi che non presentano un controvalore di liquidazione viene altresì rilevata quale patrimonio netto di pertinenza di terzi.

Nel prospetto che segue si evidenziano la modalità di determinazione delle differenze di consolidamento al 31.12.2021 per ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro.

Organismo partecipato	% di partecipazione del Comune di Valeggio sul Mincio	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolid.to	Devoluzione del patrimonio a terzi in caso di estinzione	Valore partecipazione al 31/12/2021 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2021 attribuibile alla capogruppo*	Differenza di consolid.to		
								di pertinenza del Gruppo	di pertinenza di terzi	
AGS S.p.a	5,00%	Società partecipata	Proporzionale	5,00%	NO	131.040,00	699.766,10	- 568.726,10	-	
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	2,50%	Società partecipata	Proporzionale	2,50%	NO	2.500,00	3.154,63	- 654,63	-	
Solori S.p.a.	0,10%	Società partecipata	Proporzionale	0,10%	NO	-	1.634,30	- 1.634,30	-	
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	3,704%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	3,704%	NO	-	10.695,30	- 10.695,30	-	
Consiglio di Bacino di Verona Nord	3,53%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	3,53%	NO	-	5.715,33	- 5.715,33	-	
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	3,21%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	3,21%	NO	10.329,16	2.250,48	8.078,68	-	
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	1,59%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	1,59%	NO	-	29.716,04	- 29.716,04	-	
<b>Totale</b>						<b>143.869,16</b>	<b>752.932,18</b>	<b>- 609.063,02</b>	<b>-</b>	
								<b>Totale differenza negativa</b>	<b>- 617.141,70</b>	<b>-</b>
								<b>Totale differenza positiva</b>	<b>8.078,68</b>	<b>-</b>

\*al netto del risultato di esercizio

**- La rilevazione delle altre partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto -**

Come indicato dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3 del D. Lgs. 118/2011), le quote di partecipazione in enti strumentali e società controllati o partecipati non rientranti nel perimetro di consolidamento, sono stati rilevati nel bilancio consolidato al 31.12.2021 secondo il criterio del patrimonio netto alla medesima data. In tal senso si pongono a confronto il valore di iscrizione nell'attivo dell'ente

capogruppo con il relativo valore del patrimonio netto: in caso di differenza positiva, che indica una sovrastima delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente capogruppo, si adegua il valore delle partecipazioni e in contropartita si registra una svalutazione delle attività finanziarie a conto economico; in caso di differenza negativa, che indica invece una sottostima delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente capogruppo, in contropartita si rileva la rivalutazione delle medesime mediante iscrizione a riserve indisponibili. Nel caso di organismi privi di valore di liquidazione, le differenze vengono invece entrambe vincolate a riserva non disponibile. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli interventi effettuati.

Organismo	Valore della partecipazione iscritta in SP al 31.12.2021	Voce di bilancio	% partecipazione al 31.12.2021	Valore patrimonio netto organismo al 31.12.2021	Devoluzione del patrimonio a terzi in caso di estinzione	Quota patrimonio netto di competenza	Differenza
Morenica S.r.l.	6.512,00	B IV 1 b - Partecipazioni in imprese partecipate	12,61%	4.120.021,00	NO	519.534,65	-513.022,65
<b>Totale</b>						<b>519.534,65</b>	<b>-513.022,65</b>
<b>Variazione con ritorno del patrimonio</b>					<b>Totale differenza negativa</b>		<b>-513.022,65</b>
					<b>Totale differenza positiva</b>		<b>0,00</b>
<b>Variazione con devoluzione del patrimonio</b>							<b>0,00</b>

**- La rilevazione delle partecipazioni dell'ente capogruppo -**

Con riferimento alle differenze sopra rappresentate, rispetto all'insieme delle immobilizzazioni finanziarie detenute dall'ente capogruppo, di seguito si confrontano gli organismi, i valori ed i metodi di rilevazione adottati in sede di predisposizione dello Stato patrimoniale al 31.12.2021 ed in sede di predisposizione del bilancio consolidato.

Partecipazioni da Attivo rendiconto			Partecipazioni da Attivo consolidato			Classificazione organismo D. Lgs. 118/2011
Composizione voce partecipazioni	Valore	Metodo rilevazione	Organismi rilevati	Valore	Metodo rilevazione	
AGS S.p.a	131.040,00	P. netto 2020	AGS S.p.a	-	Proporzionale	Società partecipata
Solori S.p.a.	-	-	Solori S.p.a.	-	Proporzionale	Società partecipata
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	-	-	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	-	Proporzionale	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino di Verona Nord	-	-	Consiglio di Bacino di Verona Nord	-	Proporzionale	Ente strumentale partecipato
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	10.329,16	P. netto 2020	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	-	Proporzionale	Ente strumentale partecipato
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	-	-	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	-	Proporzionale	Ente strumentale partecipato
Morenica S.r.l.	6.512,00	P. netto 2020	Morenica S.r.l.	519.534,65	P. netto 2021	Altra partecipazione
<b>Totale voce partecipazioni</b>	<b>147.881,16</b>		<b>Totale voce partecipazioni</b>	<b>519.534,65</b>		

\*\*\*

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

## 8. Crediti e debiti superiori a cinque anni

### Crediti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	0	0,00%	0
AGS S.p.a.	0	0,00%	0
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	0	0,00%	0
Solori S.p.a.	n.d.	0,00%	0
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino di Verona Nord	n.d.	0,00%	0
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	n.d.	0,00%	0
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	n.d.	0,00%	0

Non sussistono crediti superiori a 5 anni

### Debiti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	0	0,00%	0
AGS S.p.a.	16.379.404	17,08%	818.970
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	0	0,00%	0
Solori S.p.a.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino di Verona Nord	n.d.	0,00%	0
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	n.d.	0,00%	0
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	n.d.	0,00%	0

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

#### AGS S.p.a.:

- Obbligazioni	€ 14.760.015,00
- Debiti verso banche	€ 1.619.389,00

### Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di Valeggio sul Mincio	11.652.922	Relativi a impegni su esercizi futuri per Fondo pluriennale vincolato per spesa parte corrente e parte capitale
AGS S.p.a.	80.440.783	- € 78.507.603,00 relativi a impegni su esercizi futuri, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 43.661.180 per finanziamenti pubblici;</li> <li>• € 34.846.423 per impegni contrattuali Azienda;</li> </ul> - € 1.500.000,00 relativi a garanzie prestate a amministrazioni pubbliche per fidejussioni rilasciate in favore del Consiglio di Bacino dell'Ato Veronese a garanzia del rispetto degli obblighi contenuti nella Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato; - € 433.180,00 relativi a garanzie prestate a altre imprese;
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	-	-
Solori S.p.a.	-	-
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	-	-
Consiglio di Bacino di Verona Nord	-	-
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	-	-
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	-	-

## 9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

### Ratei e risconti attivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	0	0,00%	0
AGS S.p.a.	9.995.600	9,05%	499.780
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	23.536	0,93%	588
Solori S.p.a.	13.767	0,14%	14
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	34.965	0,28%	1.295
Consiglio di Bacino di Verona Nord	562	0,16%	20
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	0	0,00%	0
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	2.199	0,00%	35

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:

AGS S.p.a.:

- Ratei attivi:		
• consumi di competenza	€	5.240.145,00
• conguaglio MTI 2020	€	644.764,00
• conguaglio MTI 2021	€	4.024.775,00
• altre voci	€	20.381,00
- Risconti attivi	€	65.535,00

Depurazioni Benacensi S.c.r.l.:

- Risconti attivi	€	23.536,00
-------------------	---	-----------

Solori S.p.a.:

- Risconti attivi	€	13.767,00
-------------------	---	-----------

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero:

- Ratei attivi	€	2.540,00
- Risconti attivi	€	32.425,00

Consiglio di Bacino di Verona Nord:

- Risconti attivi	€	561,72
-------------------	---	--------

AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese:

- Risconti attivi	€	2.198,70
-------------------	---	----------

***Ratei e risconti passivi***

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	7.332.385	32,42%	7.332.385
AGS S.p.a.	48.029.130	50,08%	2.401.457
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	67.319	2,80%	1.683
Solori S.p.a.	79	0,00%	0
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	10.993	0,09%	407
Consiglio di Bacino di Verona Nord	8	0,01%	0
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	0	0,00%	0
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	0	0,00%	0

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:

Comune di Valeggio sul Mincio:

- Risconti passivi:		
• contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche	€	7.194.062,27

- contributi agli investimenti da altri soggetti per escussione fidejussione, al netto della sterilizzazione ammortamenti passivi (circa 3%) € 138.322,84

AGS S.p.a.:

- Ratei passivi € 150.582,00
- Risconti passivi:
  - contributi conto impianti € 25.620.271,00
  - contributi per allacciamenti € 3.676.498,00
  - foni finanziario 2012 € 525.235,00
  - foni finanziario 2013 € 922.305,00
  - foni finanziario 2014 € 211.217,00
  - foni finanziario 2015 € 122.676,00
  - foni finanziario 2016 € 477.323,00
  - foni finanziario 2017 € 1.035.619,00
  - foni finanziario 2018 € 1.148.836,00
  - foni finanziario 2019 € 1.310.927,00
  - foni finanziario 2020 € 4.656.506,00
  - foni finanziario 2021 € 6.509.447,00
  - ricavi non correlati € 166.436,00
  - ricavi posticipati € 1.458.364,00

Depurazioni Benacensi S.c.r.l.:

- Ratei passivi € 67.319,00

Solori S.p.a.:

- Ratei passivi € 79,00

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero:

- Ratei passivi € 10.993,00

Consiglio di Bacino di Verona Nord:

- Ratei passivi € 8,33

**Altri accantonamenti**

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	1.980.057	11,99%	1.980.057
AGS S.p.a.	0	0,00%	0
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	0	0,00%	0
Solori S.p.a.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino di Verona Nord	0	0,00%	0

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	0	0,00%	0
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	0	0,00%	0

Gli "altri accantonamenti" sono così composti:

Comune di Valeggio sul Mincio:

- Accantonamenti per indennità di carica, emolumenti personale di ruolo, contributo GSE in istruttoria, lavori di costruzione polo scolastico e rinnovi contrattuali € 1.980.056,71

## 10. Interessi e altri oneri finanziari

### Oneri finanziari

Ente/ Società	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	53.918	0	53.918	0,33%	53.918
AGS S.p.a.	270.677	559.910	830.587	3,14%	41.529
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	0	282	282	0,00%	7
Solori S.p.a.	0	0	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	0	0	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino di Verona Nord	1	0	1	0,00%	0
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	8.418	0	8.418	1,59%	270
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	0	0	0	0,00%	0

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

Comune di Valeggio sul Mincio:

- Interessi passivi su mutui € 53.918,09

AGS S.p.a.:

- Interessi passivi:

- bancari € 145,00
- su mutui € 268.174,00
- su altri debiti € 2.358,00

- Oneri finanziari per cedole su bond € 559.910,00

Depurazioni Benacensi S.c.r.l.:

*Dettaglio della posta non disponibile*

Consiglio di Bacino di Verona Nord:

- Interessi passivi € 1,14

Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- Interessi passivi € 8.418,00

**11. Gestione straordinaria**

**Proventi straordinari**

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	758.430	5,11%	758.430
AGS S.p.a.	0	0,00%	0
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	0	0,00%	0
Solori S.p.a.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino di Verona Nord	1.270	0,24%	45
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	563	0,10%	18
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	13.920.556	94,79%	221.337

I proventi straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Valeggio sul Mincio:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per economie residui parte corrente € 276.503,40  
 - Plusvalenze patrimoniali per permuta scuolabus - asta vendita terreni € 31.504,00  
 - Altri proventi straordinari per monetizzazione e proventi cave € 450.422,37

Consiglio di Bacino di Verona Nord:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 1.270,11

Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 562,84

AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese:

- Proventi da trasferimenti in conto capitale € 13.915.045,00  
 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 5.510,76

**Oneri straordinari**

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Valeggio sul Mincio	1.397.200	8,46%	1.397.200
AGS S.p.a.	0	0,00%	0
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	0	0,00%	0

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Solori S.p.a.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino di Verona Nord	0	0,00%	0
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	618	0,12%	20
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	664	0,00%	11

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Valeggio sul Mincio:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo per economie entrata in c/residui - arretrati personale - rimborso tributi € 1.332.669,73
- Altri oneri straordinari per rimborsi oneri urbanizzazione € 64.530,65

Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 301,86
- Altri oneri straordinari € 316,40

AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 664,36

## 12. Compensi amministratori e sindaci

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare “cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento”, si evidenzia che non ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

## 13. Strumenti derivati

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di Valeggio sul Mincio	-
AGS S.p.a.	-
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	-
Solori S.p.a.	-
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	-
Consiglio di Bacino di Verona Nord	n.d.
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	n.d.

Ente/ Società	Valori complessivi
AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese	n.d.

Non risultano strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

## Allegato 1

### I criteri di valutazione applicati dal Gruppo “Comune di Valeggio sul Mincio”

#### 1. I criteri dell’Ente Capogruppo - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011

CONTO ECONOMICO	
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>	
A.1 - Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell’esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. Le imposte di scopo sono imputate economicamente all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce “Prestazioni di servizi”.
A.2 - Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell’esercizio, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria.
A.3 - Proventi da trasferimenti e contributi	
A.3.a Proventi da trasferimenti correnti	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.
A.3.b Quota annuale di contributi agli investimenti	4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell’esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l’ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall’ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l’imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l’ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell’ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.
A.3.c Contributi agli investimenti	4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell’esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell’esercizio sono sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti
A.4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	
A.4.a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell’esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi. 4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l’importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell’esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.
A.4.b Ricavi della vendita di beni	4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio (comprensivi di IVA, esclusi i ricavi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.
A.4.c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	Con riferimento all’attività rilevante ai fini IVA svolta dall’ente, il debito IVA nei confronti dell’Erario non è compreso nei ricavi. In attesa dell’emissione della fattura, non possono essere registrati il

### CONTO ECONOMICO

	debito per l'IVA e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi registrati al netto di IVA è costituita dalle "Fatture da emettere". Le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico ed extracontabilmente, di separare l'IVA dall'importo dell'entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di contabilizzarla a seguito dell'emissione della fattura.
A.5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).
A.6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.
A.7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.
A.8 - Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>	
B.9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.
B.10 - Prestazioni di servizi	4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.
B.11 - Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi
B.12 - Trasferimenti e contributi	

## CONTO ECONOMICO

<i>B.12.a Trasferimenti correnti</i>	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.
<i>B.12.b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria
<i>B.12.c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	
<b>B.13 - Personale</b>	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".
<b>B.14 - Ammortamenti e svalutazioni</b>	
<i>B.14.a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente. Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo. Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni: Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 5%, Strumenti musicali 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno – Software prodotto 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
<i>B.14.b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni. L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali. Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%. Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso. Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge. Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo). Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti. Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

## CONTO ECONOMICO

	<p>In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.</p> <p>Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati ad ammortamento .</p> <p>Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.</p>
<i>B.14.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).
<i>B.14.d Svalutazione dei crediti</i>	4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3. L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. <p>Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.</p>
B.15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.
B.16 - Accantonamenti per rischi	4.22 4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate), il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018 e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto il fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria
B.17 - Altri accantonamenti	
B.18 - Oneri diversi di gestione	4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
<u>Proventi finanziari</u>	
C.19 - Proventi da partecipazioni	
<i>C.19.a da società controllate</i>	4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:
<i>C.19.b da società partecipate</i>	- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
<i>C.19.c da altri soggetti</i>	- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente. - altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
C.20 - Altri proventi finanziari	4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.
<u>Oneri finanziari</u>	
C.21 - Interessi ed altri oneri finanziari	
<i>C.21.a Interessi passivi</i>	4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su

## CONTO ECONOMICO

<i>C.21.b Altri oneri finanziari</i>	obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
D.22 - Rivalutazioni	4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato: a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.
D.23 - Svalutazioni	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	
E.24 - Proventi straordinari	
<i>E.24.a Proventi da permessi di costruire</i>	4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.
<i>E.24.b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	
<i>E.24.c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività). Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio, derivanti da rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.
<i>E.24.d Plusvalenze patrimoniali</i>	4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.
<i>E.24.e Altri proventi straordinari</i>	4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
E.25 - Oneri straordinari	
<i>E.25.a Trasferimenti in conto capitale</i>	
<i>E.25.b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in

## CONTO ECONOMICO

	<p>corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:</p> <p>a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;</p> <p>b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione;</p> <p>c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;</p> <p>d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;</p> <p>e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera</p>
E.25.c Minusvalenze patrimoniali	4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.
E.25.d Altri oneri straordinari	4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
26 - Imposte	4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).
<b>27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> (comprendente della quota di pertinenza di terzi)	4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.
29 - Risultato dell'esercizio di Gruppo	
30 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

<b>A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<p>6.1 Immobilizzazioni</p> <p>Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.</p> <p>Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.</p> <p>Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio</p>
<b>B.1 - Immobilizzazioni immateriali</b>	
B.1.1 costi di impianto e di ampliamento	6.1.1. a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la
B.1.2 costi di ricerca sviluppo e	

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

pubblicità	<p>svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliori e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c..</p> <p>Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliori andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliori possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.</p> <p>Nel caso in cui le migliori e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliori sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza.</p> <p>Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.</p>
B.1.3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	<p>6.1.1. b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentate legale dell'ente medesimo.</p>
B.1.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	<p>6.1.1. c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24.</p> <p>In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.</p>
B.1.5 avviamento	<p>6.1.1. e) Immobilizzazioni in corso.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;</li> <li>- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);</li> <li>- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.</li> </ul> <p>Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.</p>
B.1.6 immobilizzazioni in corso ed accenti	<p>6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.</p> <p>Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità:</p> <p>d.1) Rendite:</p> <p>d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è <math>V=R/i</math>, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "i" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale;</p> <p>d.1.2) Rendita temporanea: <math>V=Rn_1/i</math>, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.</p> <p>Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente.</p> <p>Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita.</p> <p>Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita.</p> <p>Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvivenza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p>
B.1.9 altre	<p>d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a <math>V=Rn_1/i</math> dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.</p> <p>Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato</p>

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	<p>con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile). Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p> <p>d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuati per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p> <p>d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p> <p>d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi <math>V=Rn_1</math>. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.</p>
<b>B.II - Immobilizzazioni materiali</b>	
<b>B.II.1 Beni demaniali</b>	<b>6.1.2 Immobilizzazioni Materiali</b>
<i>B.II.1.1 Terreni</i>	Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.
<i>B.II.1.2 Fabbricati</i>	Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.
<i>B.II.1.3 Infrastrutture</i>	Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.
<i>B.II.1.4 Altri beni demaniali</i>	Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.
<b>B.III.2 Altre immobilizzazioni materiali</b>	Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.
<i>B.III.2.1 Terreni</i>	Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".
<i>B.III.2.1.a di cui in leasing finanziario</i>	Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentato legale dell'ente medesimo.
<i>B.III.2.2 Fabbricati</i>	La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).
<i>B.III.2.2.a di cui in leasing finanziario</i>	Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina.
<i>B.III.2.3 Impianti e macchinari</i>	Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento.
<i>B.III.2.3.a di cui in leasing finanziario</i>	Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.
<i>B.III.2.4 Attrezzature industriali e commerciali</i>	Casi particolari:
<i>B.III.2.5 Mezzi di trasporto</i>	I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati secondo i seguenti criteri:
<i>B.III.2.6 Macchine per ufficio e hardware</i>	a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;
<i>B.III.2.7 Mobili e arredi</i>	b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento;
<i>B.III.2.8 Infrastrutture</i>	c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b ;
<i>B.III.2.99 Altri beni materiali</i>	d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati
<b>B.3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>	Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.). Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18. Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	<p>,sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.</p> <p>Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;</li> <li>- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);</li> <li>- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.</li> </ul> <p>Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.</p>
<b>B.IV - Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<p><b>6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie</b></p> <p>Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.</p>
<b>B.IV.1 - Partecipazioni in</b>	<p>a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" secondo le modalità semplificate indicate nell'esempio 21. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la perdita d'esercizio della partecipata, per la quota di pertinenza, è portata al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria.</li> <li>- gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione azionaria.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto.</p> <p>Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.</p> <p>Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.</p> <p>Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.</p> <p>Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.</p> <p>Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa ;</li> <li>2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio .</li> </ol> <p>In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).</p> <p>Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21 "Partecipazioni" .</p> <p>In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.</p>
<i>B.IV.1.a imprese controllate</i>	
<i>B.IV.1.b imprese partecipate</i>	
<i>B.IV.1.c altri soggetti</i>	<p>b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo .</p> <p>L'eventuale perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputata nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione non azionaria. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione.</p>

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	<p>Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti costituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Si rinvia all'esempio n. 13.</p> <p>In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.</p>
<b>B.IV.2 - Crediti verso</b>	
<i>B.IV.2.a altre amministrazioni pubbliche</i>	<p>d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.</p>
<i>B.IV.2.b imprese controllate</i>	
<i>B.IV.2.c imprese partecipate</i>	
<i>B.IV.2.d altri soggetti</i>	
<b>B.IV.3 - Altri titoli</b>	<p>c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.</p> <p>e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante. A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti:</p> <p>1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento, 1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento.</p> <p>In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica.</p> <p>La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico</p> <p>3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p> <p>Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata.</p> <p>A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti:</p> <p>3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata, 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<u>C.I - Rimanenze</u>	<p>6.2 a) Rimanenze di Magazzino</p> <p>Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).</p>
<u>C.II - Crediti</u>	
C.II.1 - Crediti di natura tributaria	6.2 b) I Crediti

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

C.II.1.a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
C.II.1.b Altri crediti da tributi	I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).
C.II.1.c Crediti da Fondi perequativi	La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.
C.II.2 - Crediti per trasferimenti e contributi	I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.
C.II.2.a verso amministrazioni pubbliche	Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento.
C.II.2.b imprese controllate	L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.
C.II.2.c imprese partecipate	In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.
C.II.2.d verso altri soggetti	Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.
C.II.3 - Verso clienti ed utenti	Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
C.II.4 - Altri Crediti	A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:
C.II.4.a verso l'erario	a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
C.II.4.b per attività svolta per c/terzi	b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.
C.II.4.c altri	Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.
C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.
C.III.1 - partecipazioni	b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate
C.III.2 - altri titoli	6.2 c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
C.IV - Disponibilità liquide	Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
C.IV.1 - Conto di tesoreria	6.2 d) Le Disponibilità liquide
C.IV.1.a Istituto tesoriere	Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:
C.IV.1.b presso Banca d'Italia	- Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente);
C.IV.2 - Altri depositi bancari e postali	- altri depositi bancari e postali;
C.IV.3 Denaro e valori in cassa	- Assegni; - Denaro e valori in cassa.
C.IV.4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali). Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economici, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. L'attività di regolarizzazione dei sospesi formati nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti. Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10)

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	<p>In considerazione del “flag” attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:</p> <p>1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali).</p> <p>Nei casi previsti dall’articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l’utilizzo degli incassi vincolati come segue: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere.</p> <p>Nel rispetto dell’articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:</p> <p>1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità (solo per regioni ordinarie e sicilia)</p> <p>Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all’anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell’utilizzo della cassa sanitaria è la seguente: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è: Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere.</p>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	
D.1 - Ratei attivi	<p>6.2 e) Ratei e Risconti</p> <p>I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile.</p> <p>I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell’entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).</p>
D.2 - Risconti attivi	<p>Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.</p> <p>Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell’inerenza, si imputano all’esercizio in cui si effettua il relativo impiego.</p> <p>I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.</p> <p>La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.</p> <p>In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo.</p>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<p>6.3 Patrimonio netto</p> <p>Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.</p>
<b>Patrimonio Netto di Gruppo</b>	<p>Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste:</p> <p>a) fondo di dotazione;</p>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A.I - Fondo di dotazione	<p>b) riserve; c) risultato economico dell'esercizio; d) risultati economici di esercizi precedenti; e) riserve negative per beni indisponibili.</p>
A.II - Riserve	<p>Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o pari a 0. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.</p>
A.II.b da capitale	<p>Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili. Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.</p>
A.II.c da permessi di costruire	<p>Le riserve disponibili sono costituite da: 1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge; 2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:</p>
A.II.d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delle spese correnti;</li> <li>• di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.</li> </ul> <p>Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", (rinvio all'esempio n. 18).</p>
A.II.e altre riserve indisponibili	<p>La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.</p>
A.II.f altre riserve disponibili	<p>3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente. Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da: 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.</p>
A.III - Risultato economico dell'esercizio	<p>I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 14; 2) "altre riserve indisponibili", costituite:</p>
A.IV - Risultati economici di esercizi precedenti	<p>a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 13; b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo. Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa. In caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione: - sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;</p>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A.V - Riserve negative per beni indisponibili	<p>- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;</p> <p>- sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.</p> <p>In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura. Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.</p>
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<p>Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).</p>
A.VI - Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	<p>La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.</p> <p>La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021.</p> <p>Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, si procede alle seguenti attività che costituiscono parte integrante delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2021:</p> <p>1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti: -2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" -2.1.6.01.01.01.001 "Riserve negative per beni indisponibili";</p> <p>2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 "Avanzi (disavanzo) portati a nuovo" è stornato al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo";</p> <p>3) è verificata la corretta registrazione delle "riserve da permessi di costruire", che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali";</p> <p>4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" salva la facoltà di cui al seguente punto, e dopo la verifica riguardante le "riserve da permessi di costruire" di cui al precedente punto;</p> <p>5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 "riserve negative per beni indisponibili" per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle riserve indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in sede di elaborazione del rendiconto 2021;</p> <p>6) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;</p> <p>7) è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020.</p> <p>Con riferimento alla prima applicazione del nuovo principio in sede di elaborazione del rendiconto 2021, si rinvia all'esempio n. 16.</p>
A.VII - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	<p>6.4 a) Fondi per rischi e oneri</p> <p>Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: - natura determinata; - esistenza certa o probabile; - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.</p> <p>Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:</p>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

B.1 - per trattamento di quiescenza	<p>a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.</p> <p>b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.</p> <p>I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.</p> <p>Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.</p> <p>-Fondi di quiescenza e obblighi simili.</p> <p>La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente;</li> <li>- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;</li> <li>- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.</li> </ul>
B.2 - per imposte	<p>Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza.</p> <p>-Fondo manutenzione ciclica.</p> <p>A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.</p> <p>Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali.</p> <p>Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;</li> <li>b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;</li> <li>c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;</li> <li>d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.</li> </ol> <p>Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.</p> <p>Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.</p> <p>La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.</p> <p>-Fondo per copertura perdite di società partecipate.</p> <p>Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le</p>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

B.3 - altri	<p>partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.</p> <p>Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).</p> <p>La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.</p> <p>Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:</p> <p>1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;</p> <p>2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.</p> <p>Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.</p> <p>Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi simili, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.</p> <p>Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.</p> <p>Un evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.</p> <p>Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire.</p> <p>L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.</p> <p>Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;</li> <li>• la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.</li> </ul> <p>Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.</p> <p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita;</li> <li>- l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata;</li> <li>- altri possibili effetti se non evidenti;</li> <li>- preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti.</li> </ul> <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>
B.4 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	<p>• la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;</p> <p>• la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.</p> <p>Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.</p> <p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita;</li> <li>- l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata;</li> <li>- altri possibili effetti se non evidenti;</li> <li>- preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti.</li> </ul> <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	
<b>D) DEBITI</b>	
D.1 - Debiti da finanziamento	c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:
<i>D.1.a prestiti obbligazionari</i>	

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

<i>D.1.b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	- comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi; - non comprende il debito delle Regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni, da registrare alla voce D5 "Altri debiti", lettera d).
<i>D.1.c verso banche e tesoriere</i>	
<i>D.1.d verso altri finanziatori</i>	
D.2 - Debiti verso fornitori	
D.3 - Acconti	
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi	
<i>D.4.a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	
<i>D.4.b altre amministrazioni pubbliche</i>	
<i>D.4.c imprese controllate</i>	
<i>D.4.d imprese partecipate</i>	
<i>D.4.e altri soggetti</i>	c2) Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.
D.5 - altri debiti	c4) Altri Debiti. Comprende il debito delle Regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni
<i>D.5.a tributari</i>	
<i>D.5.b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	
<i>D.5.c per attività svolta per c/terzi</i>	
<i>D.5.d altri</i>	
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	
E.I - Ratei passivi	d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.
E.II - Risconti passivi	I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.
E.II.1 - Contributi agli investimenti	I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).
<i>E.II.1.a da altre amministrazioni pubbliche</i>	Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/oneri deve essere imputato.
<i>E.II.1.b da altri soggetti</i>	I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
E.II.2 - Concessioni pluriennali	In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.
E.II.3 - Altri risconti passivi	Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

## CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri	<p>7. Conti d'ordine</p> <p>7.1 Definizione</p> <p>Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.</p> <p>Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.</p> <p>Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.</p>
2) beni di terzi in uso	<p>Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).</p> <p>Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.</p>
3) beni dati in uso a terzi	<p>7.2 Modalità di registrazione</p> <p>Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue:</p> <p>a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente;</p> <p>b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare).</p> <p>È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione.</p> <p>Per prassi:</p> <p>1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato;</p> <p>2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato.</p> <p>Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto.</p> <p>Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo.</p> <p>Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri).</p> <p>E' obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese.</p>
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	<p>7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici</p> <p>Non vi è e non vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici.</p> <p>Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli.</p> <p>È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine.</p>
5) garanzie prestate a imprese controllate	<p>I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti.</p> <p>Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "compiuti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale.</p> <p>Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali.</p> <p>7.4. Sul deposito cauzionale</p> <p>Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva".</p> <p>Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si</p>

**CONTI D'ORDINE**

6) garanzie prestate a imprese partecipate	<p>tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico:</p> <p>a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo;</p> <p>b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo.</p> <p>Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine.</p> <p>Limitandoci all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri).</p>
7) garanzie prestate a altre imprese	<p>Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata.</p> <p>Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma.</p> <p>Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "Immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine;</li> <li>2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine.</li> </ol> <p>In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.</p> <p>L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".</p>

**2. I criteri degli organismi consolidati**

CONTO ECONOMICO	AGS S.p.a	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solari S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
Eventuali note:					L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>			Iscritti in base al principio della competenza temporale, al netto di resi, sconti ed abbuoni.	Iscritti per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' di imposte direttamente connesse agli stessi.			
A.1 - Proventi da tributi							
A.2 - Proventi da fondi perequativi							
A.3 - Proventi da trasferimenti e contributi							
A.3.a Proventi da trasferimenti correnti							
A.3.b Quota annuale di contributi agli investimenti							
A.3.c Contributi agli investimenti							
A.4 - Ricavi delle vendite e							

CONTO ECONOMICO	AGS S.p.a	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
prestazioni e proventi da servizi pubblici							
<i>A.4.a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>							
<i>A.4.b Ricavi della vendita di beni</i>				Isritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.			
<i>A.4.c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	Isritti solo nel momento del loro reale realizzo.			Isritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.			
A.5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)							
A.6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione							
A.7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
A.8 - Altri ricavi e proventi diversi							
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>			Isritti in base al principio della competenza temporale, al netto di resi, sconti ed abbuoni.	Imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.			
B.9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo							
B.10 - Prestazioni di servizi							
B.11 - Utilizzo beni di terzi							
B.12 - Trasferimenti e contributi							
<i>B.12.a Trasferimenti correnti</i>							
<i>B.12.b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>							
<i>B.12.c Contributi agli investimenti</i>							

CONTO ECONOMICO	AGS S.p.a	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
<i>ad altri soggetti</i>							
B.13 - Personale							
B.14 - Ammortamenti e svalutazioni							
<i>B.14.a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>							
<i>B.14.b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>							
<i>B.14.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>							
<i>B.14.d Svalutazione dei crediti</i>							
B.15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)							
B.16 - Accantonamenti per rischi							
B.17 - Altri accantonamenti							
B.18 - Oneri diversi di gestione							
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>							
Proventi finanziari							
C.19 - Proventi da partecipazioni							
<i>C.19.a da società controllate</i>							
<i>C.19.b da società partecipate</i>							
<i>C.19.c da altri soggetti</i>							
C.20 - Altri proventi finanziari							
Oneri finanziari							
C.21 - Interessi ed altri oneri finanziari							
C.21.a Interessi passivi							
C.21.b Altri oneri finanziari							
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
D.22 - Rivalutazioni							
D.23 - Svalutazioni							
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>							
<i>Classificati per natura</i>							
E.24 - Proventi straordinari							
<i>E.24.a Proventi da permessi di costruire</i>							
<i>E.24.b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>							
<i>E.24.c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>							
<i>E.24.d Plusvalenze patrimoniali</i>							
<i>E.24.e Altri proventi straordinari</i>							
E.25 - Oneri straordinari							

Iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

CONTO ECONOMICO	AGS S.p.a	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
E.25.a Trasferimenti in conto capitale							
E.25.b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo							
E.25.c Minusvalenze patrimoniali							
E.25.d Altri oneri straordinari							
26 - Imposte			Calcolate in base ad una previsione di reddito imponibile.	Stanziate sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.			
<b>27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)							
29 - Risultato dell'esercizio di Gruppo							
30 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi							

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
<b>Eventuali note:</b>					L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011
<b>A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>							
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
B.1 - Immobilizzazioni immateriali	Iscritte al costo d'acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori, al netto delle relative quote di ammortamento. La capitalizzazione iniziale è giustificata dalla prospettata capacità di realizzare utili nei prossimi esercizi.	Iscritte al costo storico di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci.	Iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: - costi di impianto e di ampliamento 20% - costi di sviluppo 20% - spese software e licenze d'uso 20% - adattamento locali di terzi 20%	Iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.			
B.1.1 costi di impianto e di ampliamento							
B.1.2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità							
B.1.3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno							
B.1.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile							
B.1.5 avviamento							
B.1.6 immobilizzazioni in corso ed acconti							
B.1.9 altre							

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese		
<b>B.II - Immobilizzazioni materiali</b>									
<b>B.II.1 Beni demaniali</b>									
<i>B.II.1.1 Terreni</i>	Iscritte al costo di acquisto o di produzione, integrato da eventuali oneri accessori, e al netto delle quote di ammortamento o delle svalutazioni per perdite di valore. L'ammortamento è stato effettuato in modo sistematico in ogni esercizio in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzo del bene. Oneri incrementativi sono stati eventualmente imputati al costo d'acquisto solo quando si sia in presenza di un reale e sostanziale aumento della produttività o della vita utile del bene cui si riferisce.		Iscritte al costo storico di acquisto, comprensivo anche degli oneri accessori all'acquisto ed alla messa in funzione del bene, e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono le seguenti: - arredi d'ufficio 12% - attrezzature tecniche 15% - macchine d'ufficio elettroniche 20% - telefoni cellulari 20% Per quanto riguarda i cespiti detenuti in leasing dalla Società, si sottolinea che la loro registrazione contabile è avvenuta col metodo patrimoniale.	Rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.					
<i>B.II.1.2 Fabbricati</i>									
<i>B.II.1.3 Infrastrutture</i>									
<i>B.II.1.4 Altri beni demaniali</i>									
<b>B.III.2 Altre immobilizzazioni materiali</b>									
<i>B.III.2.1 Terreni</i>									
<i>B.III.2.1.a di cui in leasing finanziario</i>									
<i>B.III.2.2 Fabbricati</i>									
<i>B.III.2.2.a di cui in leasing finanziario</i>									
<i>B.III.2.3 Impianti e macchinari</i>									
<i>B.III.2.3.a di cui in leasing finanziario</i>									
<i>B.III.2.4 Attrezzature industriali e commerciali</i>									
<i>B.III.2.5 Mezzi di trasporto</i>									
<i>B.III.2.6 Macchine per ufficio e hardware</i>									
<i>B.III.2.7 Mobili e arredi</i>									
<i>B.III.2.8 Infrastrutture</i>									
<i>B.III.2.99 Altri beni materiali</i>									
<b>B.3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>									
<b>B.IV - Immobilizzazioni Finanziarie</b>									
<b>B.IV.1 - Partecipazioni in</b>	Valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione. Il loro valore sarà eventualmente ridotto solamente in caso di significative perdite di valore.								
<i>B.IV.1.a imprese controllate</i>									
<i>B.IV.1.b imprese partecipate</i>									
<i>B.IV.1.c altri soggetti</i>									
<b>B.IV.2 - Crediti verso</b>									
<i>B.IV.2.a altre amministrazioni pubbliche</i>									
<i>B.IV.2.b imprese controllate</i>									
<i>B.IV.2.c imprese partecipate</i>									
<i>B.IV.2.d altri soggetti</i>									
<b>B.IV.3 - Altri titoli</b>									
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>									
<b>C.I - Rimanenze</b>	Iscritte al costo storico solo nella misura in cui tale valore non superi il presunto	Rappresentano la valutazione alla fine dell'esercizio delle giacenze		Valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di					

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
	realizzo stimato a chiusura bilancio. Le rimanenze di materiale di consumo, invece, sono valutate al loro costo d'acquisto sulla base di un dettagliato inventario di magazzino	finali del magazzino meccanico, dei combustibili, dei reagenti e del materiale di consumo destinato alle attività di analisi del laboratorio.		realizzo desumibile dall'andamento del mercato.			
<b>C.II - Crediti</b>		Isritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Il processo valutativo è stato fatto in considerazione di ogni singola posizione.					
<b>C.II.1 - Crediti di natura tributaria</b>							
<i>C.II.1.a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>							
<i>C.II.1.b Altri crediti da tributi</i>							
<i>C.II.1.c Crediti da Fondi perequativi</i>							
<b>C.II.2 - Crediti per trasferimenti e contributi</b>	Isritti al valore di presunto realizzo.		Isritti secondo il presumibile valore di realizzazione.	Rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo,			
<i>C.II.2.a verso amministrazioni pubbliche</i>							
<i>C.II.2.b imprese controllate</i>							
<i>C.II.2.c imprese partecipate</i>							
<i>C.II.2.d verso altri soggetti</i>							
<b>C.II.3 - Verso clienti ed utenti</b>							
<b>C.II.4 - Altri Crediti</b>							
<i>C.II.4.a verso l'erario</i>							
<i>C.II.4.b per attività svolta per c/terzi</i>							
<i>C.II.4.c altri</i>							
<b>C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	Isritte al costo storico solo nella misura in cui tale valore non superi il presunto realizzo stimato alla chiusura del bilancio						
<b>C.III.1 - partecipazioni</b>							
<b>C.III.2 - altri titoli</b>							
<b>C.IV - Disponibilità liquide</b>							
<b>C.IV.1 - Conto di tesoreria</b>							
<i>C.IV.1.a Istituto tesoriere</i>							
<i>C.IV.1.b presso Banca d'Italia</i>							
<b>C.IV.2 - Altri depositi bancari e postali</b>				Valutate al presumibile valore di realizzo			
<b>C.IV.3 - Denaro e valori in cassa</b>			Contabilizzate al valore nominale.	Valutate al valore nominale			
<b>C.IV.4 - Altri conti presso la</b>							

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
tesoreria statale intestati all'ente							
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
D.1 - Ratei attivi	Calcolate in base ad un criterio di effettiva competenza economica e temporale, nel rispetto della correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio.	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	Iscritte quote di proventi e di costi comuni a due o più esercizi, allo scopo di realizzare il principio della competenza temporale	Calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico".			
D.2 - Risconti attivi							

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
Eventuali note:					L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011	L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.lgs. 118/2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
<b>Patrimonio Netto di Gruppo</b>							
A.I - Fondo di dotazione							
A.II - Riserve							
A.II.b da capitale							
A.II.c da permessi di costruire							
A.II.d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali							
A.II.e altre riserve indisponibili							
A.II.f altre riserve disponibili							
A.III - Risultato economico dell'esercizio							
A.IV - Risultati economici di esercizi precedenti							
A.V - Riserve negative per beni indisponibili							
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>							
A.VI - Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi							
A.VII - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi							
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	Accolgono gli accantonamenti effettuati per far fronte ad eventuali perdite future, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza. Tali oneri		Stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli	Stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.			
B.1 - per trattamento di quiescenza							
B.2 - per imposte							
B.3 - altri							
B.4 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri							

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
	futuri hanno natura determinata ed esistenza certa o almeno probabile, mentre il loro ammontare, o la data di manifestazione, non sono tuttora determinabili. Nel valutare tali rischi si sono considerate anche eventuali informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente Bilancio.		stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.	La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza			
<b>C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	Stanziato in base alle disposizioni di legge, rappresenta l'effettiva posizione debitoria, a titolo di trattamento di fine rapporto, verso i dipendenti in forza al 31 dicembre 2020. I valori esposti rappresentano le quote accantonate nel tempo al netto di quanto destinato dai singoli dipendenti ai fondi di pensione complementare. Iscritti al valore nominale ed esprimono il presumibile valore di estinzione.	Stanziato in base alle disposizioni di legge, rappresenta l'effettiva posizione debitoria nei confronti dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2020	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati. Iscritti al loro valore nominale.	Calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.			

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
<b>D) DEBITI</b>							
D.1 - Debiti da finanziamento							
<i>D.1.a prestiti obbligazionari</i>							
<i>D.1.b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>							
<i>D.1.c verso banche e tesoriere</i>							
<i>D.1.d verso altri finanziatori</i>							
D.2 - Debiti verso fornitori							
D.3 - Acconti							
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi							
<i>D.4.a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	Iscritti al valore nominale ed esprimono il presumibile valore di estinzione.	Rilevati al loro valore nominale, corrispondono al presumibile valore di estinzione.	Iscritti al loro valore nominale.	Rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale.			
<i>D.4.b altre amministrazioni pubbliche</i>							
<i>D.4.c imprese controllate</i>							
<i>D.4.d imprese partecipate</i>							
<i>D.4.e altri soggetti</i>							
D.5 - altri debiti							
<i>D.5.a tributari</i>							
<i>D.5.b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>							
<i>D.5.c per attività svolta per c/terzi</i>							
<i>D.5.d altri</i>							
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>							
E.I - Ratei passivi							
E.II - Risconti passivi							
E.II.1 - Contributi agli investimenti							
<i>E.II.1.a da altre amministrazioni pubbliche</i>	Include sia i costi di competenza del corrente esercizio che saranno esigibili in esercizi successivi, che i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri. Tali importi sono stati calcolati secondo il principio della competenza economico temporale.	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	Iscritte quote di proventi e di costi comuni a due o più esercizi, allo scopo di realizzare il principio della competenza temporale	Calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi. I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico".			
<i>E.II.1.b da altri soggetti</i>							
E.II.2 - Concessioni pluriennali							
E.II.3 - Altri risconti passivi							

**Operazioni infragruppo Comune di Valeggio sul Mincio- AGS S.p.a.**

<b>QUOTE CONSOLIDATO</b>	100%	5,00%	5,00%
--------------------------	------	-------	-------

**1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	10.738,00	0,00
	AGS	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	10.738,00	
2	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	3.130,00	0,00
	AGS	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	3.130,00	
3	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	26.703,00	0,00
	AGS	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	26.703,00	
4	AGS	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	5.369,00	0,00
	C	CE	A.4.a	Proventi derivanti dalla gestione di beni	5.369,00	
5	AGS	CE	B.18	Oneri diversi di gestione	5.369,00	0,00
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi	5.369,00	

**2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

Nessuna scrittura

**3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	10.738,00	0,00
	AGS	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	10.738,00	
2	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	3.130,00	0,00
	AGS	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	3.130,00	
3	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	26.703,00	0,00
	AGS	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	26.703,00	
4	AGS	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	5.369,00	0,00
	C	CE	A.4.a	Proventi derivanti dalla gestione di beni	5.369,00	
5	AGS	CE	B.18	Oneri diversi di gestione	5.369,00	0,00
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi	5.369,00	

**4. SCRITTURE DI RETTIFICA**

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	C	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		10.738,00	-10.738,00	
	AGS	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	536,90		536,90	
2	C	SPA	C.II.4.c	Altri crediti vs. altri	10.201,10		10.201,10	
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	3.130,00		3.130,00	
3	AGS	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		156,50	-156,50	
	C	SPP	D.5.d	Altri debiti vs. altri		2.973,50	-2.973,50	
4	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi		1.335,15	-1.335,15	
	AGS	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.335,15		1.335,15	
5	AGS	CE	B.11	Utilizzo beni di terzi		268,45	-268,45	
	C	CE	A.4.a	Proventi derivanti dalla gestione di beni	268,45		268,45	
5	AGS	CE	B.18	Oneri diversi di gestione		268,45	-268,45	
	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi	268,45		268,45	
<b>TOTALI</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Operazioni infragruppo Comune di Valeggio sul Mincio- Solori s.p.a.**

<b>QUOTE CONSOLIDATO</b>	100%	0,10%	0,10%
--------------------------	------	-------	-------

**1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.4.c	Altri crediti verso altri	25.615,20	0,00
	Solori	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	25.615,20	
2	Solori	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	24.472,06	0,00
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	24.472,06	
3	Solori	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	80.660,30	0,00
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	80.660,30	

**3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.4.c	Altri crediti verso altri	25.615,20	0,00
	Solori	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	25.615,20	
2	Solori	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	24.472,06	0,00
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	24.472,06	
3	Solori	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	80.660,30	0,00
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	80.660,30	

**2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

Nessuna scrittura

**4. SCRITTURE DI RETTIFICA**

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	C	SPA	C.II.4.c	Altri crediti verso altri		25,62	-25,62	
	Solori	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	25,62		25,62	
2	Solori	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		24,47	-24,47	
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	24.472,06		24.472,06	
3	Solori	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	80,66		80,66	
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi		80,66	-80,66	
<b>TOTALI</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Operazioni infragruppo Comune di Valeggio sul Mincio - Consorzio di Bacino di Verona Due del quadrilatero**

**QUOTE CONSOLIDATO** 100% 3,704% 3,704%

**1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.3	Crediti vs. clienti ed utenti	24.150,46	0,00
	CBVDQ	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	24.150,46	
2	CBVDQ	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	562.380,18	0,00
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	562.380,18	
3	CBVDQ	CE	B.10	Prestazioni di servizi	136.746,66	0,00
	C	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	136.746,66	

**3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.3	Crediti vs. clienti ed utenti	24.150,46	0,00
	CBVDQ	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	24.150,46	
2	CBVDQ	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	562.380,18	0,00
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	562.380,18	
3	CBVDQ	CE	B.10	Prestazioni di servizi	136.746,66	0,00
	C	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	136.746,66	

**2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

Nessuna scrittura

**4. SCRITTURE DI RETTIFICA**

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	C	SPA	C.II.3	Crediti vs. clienti ed utenti		24.150,46	-24.150,46	
	CBVDQ	SPP	D.2	Debiti vs. fornitori	894,53		894,53	
	C	SPA	C.II.4.c	Altri crediti vs. altri	23.255,93		23.255,93	
2	CBVDQ	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	20.830,56		20.830,56	
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi		20.830,56	-20.830,56	
3	CBVDQ	CE	B.10	Prestazioni di servizi		5.065,10	-5.065,10	
	C	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.065,10		5.065,10	
<b>TOTALI</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Operazioni infragruppo Comune di Valeggio sul Mincio - Consiglio di Bacino di Verona Nord**

**QUOTE CONSOLIDATO** 100% 3,53% 3,53%

**1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	CE	B.12.a	Trasferimenti correnti	18.539,31	0,00
	CBVN	CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.539,31	

**3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	CE	B.12.a	Trasferimenti correnti	18.539,31	0,00
	CBVN	CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.539,31	

**2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

Nessuna scrittura

**4. SCRITTURE DI RETTIFICA**

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	C	CE	B.12.a	Trasferimenti correnti		654,44	-654,44	
	CBVN	CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi	654,44		654,44	
<b>TOTALI</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Operazioni infragruppo AGS S.p.a. - Depurazioni Benacensi S.c.r.l.**

**QUOTE CONSOLIDATO** 5,00% 2,50% 0,13%

**1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	AGS SPA	C.II.3		Crediti verso clienti ed utenti	7.753,00	0,00
	D.B. SPP	D.2		Debiti verso fornitori	7.753,00	
2	D.B. SPA	A		Crediti vs.lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	37.500,00	0,00
	AGS SPP	D.4.d		Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate	37.500,00	
3	D.B. SPA	C.II.3		Crediti verso clienti ed utenti	920.423,00	0,00
	AGS SPP	D.2		Debiti verso fornitori	3.759,00	
	AGS SPP	D.2		Debiti verso fornitori	916.664,00	
4	AGS CE	A.4.c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.032,00	0,00
	AGS CE	A.8		Altri ricavi e proventi diversi	71.178,00	
	D.B. CE	B.10		Prestazioni di servizi	72.043,00	
	D.B. CE	B.18		Oneri diversi di gestione	167,00	
5	AGS SPA	B.III.3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.759,00	0,00
	D.B. CE	A.4.c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.072.565,00	
	D.B. CE	A.8		Altri ricavi e proventi diversi	172.120,00	
	AGS CE	B.10		Prestazioni di servizi	1.687.276,00	
	AGS CE	B.10		Prestazioni di servizi	1.553.431,00	
	AGS CE	B.18		Oneri diversi di gestione	219,00	

**MARGINE DB** 0,33%

**3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA**

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	AGS SPA	C.II.3		Crediti verso clienti ed utenti	7.753,00	0,00
	D.B. SPP	D.2		Debiti verso fornitori	7.753,00	
2	D.B. SPA	A		Crediti vs.lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	37.500,00	0,00
	AGS SPP	D.4.d		Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate	37.500,00	
3	D.B. SPA	C.II.3		Crediti verso clienti ed utenti	920.423,00	0,00
	AGS SPP	D.2		Debiti verso fornitori	3.759,00	
	AGS SPP	D.2		Debiti verso fornitori	916.664,00	
4	AGS CE	A.4.c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.032,00	0,00
	AGS CE	A.8		Altri ricavi e proventi diversi	71.178,00	
	D.B. CE	B.10		Prestazioni di servizi	72.043,00	
	D.B. CE	B.18		Oneri diversi di gestione	167,00	
5	AGS SPA	B.III.3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.759,00	0,00
	D.B. CE	A.4.c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.072.565,00	
	D.B. CE	A.8		Altri ricavi e proventi diversi	172.120,00	
	AGS CE	B.10		Prestazioni di servizi	1.687.276,00	
	AGS CE	B.10		Prestazioni di servizi	1.553.431,00	
	AGS CE	B.18		Oneri diversi di gestione	219,00	

**2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO**

Nessuna scrittura

**4. SCRITTURE DI RETTIFICA**

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	AGS SPA	C.II.3		Crediti verso clienti ed utenti		9,69	-	9,69
	D.B. SPP	D.2		Debiti verso fornitori	9,69		-	9,69
2	D.B. SPA	A		Crediti vs.lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione		46,88	-	46,88
	AGS SPP	D.4.d		Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate	46,88		-	46,88
3	D.B. SPA	C.II.3		Crediti verso clienti ed utenti		1.150,53	-	1.150,53
	AGS SPP	D.2		Debiti verso fornitori	4,70		-	4,70
	AGS SPP	D.2		Debiti verso fornitori	1.145,83		-	1.145,83
4	AGS CE	A.4.c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1,29		-	1,29
	AGS CE	A.8		Altri ricavi e proventi diversi	88,97		-	88,97
	D.B. CE	B.10		Prestazioni di servizi		90,05	-	90,05
	D.B. CE	B.18		Oneri diversi di gestione		0,21	-	0,21
5	AGS SPA	B.III.3		Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,02	-	0,02
	AGS CE	A.7		Incrementi per lavori interni		4,68	-	4,68
	D.B. CE	A.4.c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.840,71		-	3.840,71
	D.B. CE	A.8		Altri ricavi e proventi diversi	215,15		-	215,15
	AGS CE	B.10		Prestazioni di servizi		2.109,10	-	2.109,10
	AGS CE	B.10		Prestazioni di servizi		1.941,79	-	1.941,79
AGS CE	B.18		Oneri diversi di gestione		0,27	-	0,27	
<b>TOTALI</b>						<b>0,00</b>	-	<b>-0,02</b>

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2021	Bilancio consolidato 2020	Diff.	Comune di Valeggio sul Mincio	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
<b>Totale crediti vs partecipanti</b>	<b>1.828</b>	<b>1.875</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali	257.254	326.626	-69.373	-101.044	31.386	139	0	234	-87	0	0
Immobilizzazioni materiali	46.610.853	44.136.135	2.474.718	2.172.197	302.919	-503	-7	126	0	0	-14
Immobilizzazioni Finanziarie	714.586	201.064	513.523								
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>47.582.693</b>	<b>44.663.825</b>	<b>2.918.868</b>								
Rimanenze	21.113	19.961	1.152	0	483	-117	0	787	0	0	0
Crediti	11.985.501	3.150.965	8.834.535	8.127.873	338.008	21.882	-253	131.881	-244	506	214.882
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilità liquide	9.460.718	6.628.727	2.831.991	3.150.044	-419.202	164	4.500	99.299	-5.614	3.532	-733
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>21.467.332</b>	<b>9.799.653</b>	<b>11.667.679</b>	<b>11.277.918</b>	<b>-80.711</b>	<b>21.929</b>	<b>4.247</b>	<b>231.967</b>	<b>-5.858</b>	<b>4.039</b>	<b>214.149</b>
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>501.732</b>	<b>395.762</b>	<b>105.970</b>	<b>0</b>	<b>104.944</b>	<b>19</b>	<b>-6</b>	<b>1.042</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>69.553.585</b>	<b>54.861.116</b>	<b>14.692.470</b>								
Patrimonio netto	40.892.426	41.377.522	-485.096								
Fondi per rischi ed oneri	2.670.072	686.323	1.983.749	1.980.057	3.237	0	98	357	0	0	0
TFR	92.325	82.328	9.997	0	3.444	161	0	6.393	0	0	0
Debiti	16.162.830	9.121.649	7.041.181	6.616.090	-29.144	22.110	4.005	219.603	-7.827	2.138	214.206
Ratei e risconti passivi	9.735.932	3.593.293	6.142.639	5.786.285	356.500	-209	0	63	0	0	0
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>69.553.585</b>	<b>54.861.116</b>	<b>14.692.470</b>								

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2021	Bilancio consolidato 2020	Diff.	Comune di Valeggio sul Mincio	AGS S.p.a.	Depurazioni Benacensi S.c.r.l.	Solori S.p.a.	Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Consiglio di Bacino di Verona Nord	Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	AATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese
Componenti positivi della gestione	16.277.908	14.540.528	1.737.380	1.195.250	106.525	11.552	-1.653	406.355	-1.550	17.336	3.564
Componenti negativi della gestione	17.507.733	15.003.747	2.503.986	2.004.665	122.502	11.633	-1.708	414.390	-1.278	16.680	-62.896
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>-1.229.826</b>	<b>-463.219</b>	<b>-766.606</b>	<b>-809.415</b>	<b>-15.976</b>	<b>-80</b>	<b>55</b>	<b>-8.034</b>	<b>-272</b>	<b>656</b>	<b>66.460</b>
Proventi ed oneri finanziari	35.985	12.568	23.417	34.084	-10.386	-50	0	26	13	-270	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari*	-425.480	-942.638	517.158	596.925	0	0	0	0	-7	-2	-76.466
Imposte sul reddito	142.584	136.578	6.006	3.005	1.836	182	10	187	0	734	53
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-1.761.905</b>	<b>-1.529.867</b>	<b>-232.038</b>								

\*la variazione complessiva della voce è altresì influenzata dalle differenze da annullamento



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta N. 2022 / 1895  
Unità Proponente: Settore Ragioneria e Finanza

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO"**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/10/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERPELLONI KATIA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta N. 2022 / 1895

Unità Proponente: Settore Ragioneria e Finanza

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO"**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/10/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERPELLONI KATIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 183 del 13/10/2022**

Settore Ragioneria e Finanza

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO".**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 26/10/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SCARPARI EMILIO  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 183 del 13/10/2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO".**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 14/10/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 31/10/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SCARPARI EMILIO  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)